

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione di petizioni.* = *Dichiarazioni di voto.* = *Congedi.* = *Seguito della discussione del disegno di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Approvazione dell'articolo 29, già sospeso* — *Osservazioni e critiche dei deputati Mellana, Depretis e De Cesare sull'articolo 33, riformato, e spiegazioni dei deputati Allievi e Nisco, relatore* — *Opinioni del ministro delle finanze, Sella, e dei deputati Fiorenzi e Valerio* — *Repliche* — *Approvazione dell'aggiunta del deputato Depretis, e soppressione dell'articolo suddetto* — *Emendamento del deputato Rubieri all'articolo 34, approvato* — *Emendamenti dei deputati Mellana, Morosoli, Rubieri e Torrigiani all'articolo 35 relativo agli esattori, appugnati dai deputati Nisco, relatore, Allievi, De Cesare e dal ministro per le finanze* — *Osservazioni o proposte dei deputati Torrigiani, Panattoni e Valerio* — *Domanda del deputato Venturelli e risposta del ministro* — *Reiezione degli emendamenti, e approvazione dell'articolo ultimo del titolo I.* = *Istanza del deputato Berteza circa la legge sulla ricchezza mobile, e avvertenza del ministro.*

La seduta è aperta alle ore 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni.

10317. Molti abitanti delle diocesi di Milano, Crema, Novara, Caltanissetta e Cefalù pregano la Camera di negare il suo voto al progetto di legge che sopprime le corporazioni religiose.

10318. Giuseppe Borelli, vice-presidente, e Camillo Grossetti, segretario della *Società di mutuo soccorso degli operai di Reggio d'Emilia*, rassegnano i voti della medesima per l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle corporazioni monastiche.

10319. Parecchi abitanti della città di Castrogiovanni in Sicilia si rivolgono al Parlamento perchè voglia respingere la proposta soppressione dei conventi.

10320. Trenta proprietari di decime feudali su terre della provincia d'Otranto reclamano contro il progetto di legge relativo all'affrancamento delle medesime, perchè lederebbe i loro diritti ed incaglierebbe la liberazione dei debitori.

10321. Il Consiglio comunale di Sesto-Calende, in provincia di Milano, appoggia il ricorso col quale le Orsoline residenti in quel comune chiedono la conservazione del loro monastero ove danno istruzione gratuita alle ragazze del luogo.

10322. Luigi Bresciani, presidente della *Società operaia di Ferrara*, presenta i voti espressi dalla medesima perchè il Parlamento voglia cancellare la pena di morte dai Codici del regno ed abolire gli ordini monastici.

10323. Le Giunte municipali di Piedimonte d'Alife,

Amorosi, Faicchio, Gioia Sannitica, San Salvatore Telesino, Castelcampagnano, Raiano e Melizzano fanno istanza perchè nel discutersi il progetto di ferrovia da Foggia a Napoli per Benevento sia stabilita una stazione della medesima ad Amorosi.

10324. Avigni Leonardo da Mantova, residente in Torino, regio commissario distrettuale in riposo, ricorda fra i vari titoli ch'egli ha alla riconoscenza nazionale la resa della fortezza di Pizzighettone nel 1848, patto per cui l'Austria tiene tuttora sotto sequestro i di lui beni, e chiede che il Parlamento prendendo in considerazione i servizi resi ed i gravi sacrifici incontrati per la patria, voglia concedergli una indennità che valga a sostenere la sua numerosa e bisognosa famiglia.

10325. Altri abitanti della diocesi di Catania ricorrono alla Camera perchè voglia respingere la proposta soppressione dei conventi.

10326. Il cittadino Mandolfo, presidente dell'associazione generale di mutuo soccorso degli operai di Milano, raccomanda il voto esternato dalla medesima per l'abolizione della pena capitale.

10327. I Consigli comunali di Pomigliano, Brussiano, Acerra e Marigliano pregano la Camera, quando sia per discutere il progetto di ferrovia da Napoli a Foggia, di voler prendere in considerazione il tracciato per la valle Caudina come quello che risponde agli interessi generali del commercio.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggi:

La prefettura di Brescia — Atti del Consiglio provinciale delle Sessioni dell'anno 1864, copie 2;

Il signor Bernardi Luigi da Savigliano — Un volume intitolato: *Il Salterio Davidico — Versione della Volgata col testo*, una copia;

La prefettura di Palermo — Atti del Consiglio provinciale riguardanti le Sessioni dell'anno 1864, copie 5;

Il presidente della Camera di commercio di Napoli — Discorso da lui pronunciato per la solenne distribuzione dei premi agli alunni della scuole popolari fatta per cura della Camera di commercio di Napoli, copie 5.

D'ONDES-BEGGIO. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione contro la legge abolitiva delle corporazioni religiose e dell'asse ecclesiastico...

MACCHI. Domando la parola.

D'ONDES-BEGGIO.... petizione che presentano: 1° le parrocchie della città di Girgenti; 2° di Sant'Anna; 3° di Sant'Elisabetta, borgata di Aragona; 4° di Rastadali; 3° di Rubera; 6° i Padri Carmelitani del comune di Castabellata; 7° i Padri Agostiniani pure di Castabellata.

MEZZACAPO. Prego la Camera a voler decretare d'urgenza la petizione segnata al numero 10320 colla quale parecchi domini diretti delle decime prediali in Terra d'Otranto si fanno ad osservare alcune cose sulla legge proposta per l'affrancamento di queste decime.

Io prego quindi la Camera a voler decretare che, a norma del regolamento, quella petizione sia inviata alla Commissione incaricata di riferire sul progetto medesimo.

PRESIDENTE. Questa petizione, come di diritto, così sarà di fatto trasmessa a quella Commissione.

BELLAZZI. Ho l'onore di presentare alla Camera la petizione con cui alcuni distinti abitanti del comune di Erba, della provincia di Como, domandano l'abolizione della pena di morte e la soppressione di tutte le corporazioni religiose. Prego il signor presidente di trasmettere questa petizione alle Commissioni incaricate dell'esame dei rispettivi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Questo sarà fatto.

Il deputato Macchi ha la parola.

MACCHI. Per far riscontro alle petizioni presentate dal deputato D'Ondes contro la soppressione delle corporazioni religiose, io ho l'incarico di presentarne altre sottoscritte da molti distinti cittadini di Luogorotondo, nel Barese, i quali fanno invece vivissime istanze perchè le corporazioni religiose vengano al più presto abolite, e in pari tempo domandano che venga tolta dal nuovo Codice la pena di morte. E il riscontro è anche tanto più curioso in quanto che la persona che mi manda queste petizioni con raccomandazione speciale è un distinto sacerdote, voglio dire il celebre padre Prota, fondatore della Società nazionale emancipatrice del sacerdozio italiano.

SPINELLI. Le petizioni registrate sotto il numero 10327 mi sono state inviate da quattro Consigli municipali. Una è di Pomigliano d'Arco, comune della provincia di Napoli, le altre dei mandamenti di Acerra e

di Marigliano, nonchè del comune di Brussiano della provincia di Terra di Lavoro. In essa è fatta preghiera alla Camera che voglia fra breve discutere il progetto di legge sul riordinamento delle ferrovie, col quale trovasi proposta dal ministro dei lavori pubblici una linea che i petenti non credono la più utile, perchè più lunga.

Invece desiderano che il parlamento deliberi la ferrovia piuttosto per la valle Caudina, poichè secondo i lavori molto pregiati fatti di recente sul proposito dal cavaliere Ambrogio Mondia è dimostrato che la suddetta linea presenta rimpetto alla linea governativa trenta chilometri di minore percorrenza.

Ora, se questa lunga ferrovia deve riunire Napoli e Benevento con una diramazione per Termoli a Foggia, certamente con tale abbreviazione verrebbe meglio a soddisfare alle esigenze dei vistosi commerci in ciò interessati, con un risparmio di spesa così considerevole che sarebbe di grande utile alle finanze dello Stato qualora in vista del medesimo potessero rimanerne alleviati, come sarebbe naturale, i carichi che per queste ferrovie dovrà assumere.

Io prego la Camera di inviare queste petizioni alla stessa Commissione incaricata di riferire fra poco alla Camera sopra il progetto di legge per queste ferrovie.

PRESIDENTE. Sarà fatto a norma del desiderio espresso.

L'onorevole Greco ha la parola.

GRECO A. Colla petizione 10323 parecchi comuni di Terra di Lavoro si rivolgono alla Camera perchè nella nuova sistemazione delle strade meridionali sia stabilita una stazione nel comune di Amorosi.

Io quindi prego la Camera non solo di decretare d'urgenza questa petizione, ma di ordinare che sia trasmessa alla Commissione incaricata dello studio sulla sistemazione delle ferrovie meridionali.

PRESIDENTE. Anche questo sarà fatto.

Il deputato Giovinetti scrive che se fosse stato presente alla votazione del 23 avrebbe risposto affermativamente sull'ordine del giorno Ricasoli.

I deputati Miceli e Nicotera invece annunciano telegraficamente che avrebbero risposto negativamente.

Il deputato Lodovico Berti, per una grave sventura di famiglia, chiede un congedo di quindici giorni.

Il deputato Battaglia-Avola, per motivi di salute, chiede un congedo di giorni quaranta.

Il deputato Francesco Garofano chiede un congedo di giorni venti.

(Sono accordati i congedi.)

(L'appello nominale è incominciato, poi interrotto.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. Continua la discussione del disegno di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette.

Prego i signori deputati di prendere il loro posto.

TORNATA DEL 26 GENNAIO

Annuncio alla Camera che essendo occorso un errore nella stampa dell'emendamento del deputato Mellana all'articolo 34, esso vuol essere scritto così:

« I consigli comunali i quali prestarono la cauzione richiesta agli esattori, dovranno essere prescelti ed incaricati dell'esazione del loro comune. »

(*Succede un breve intervallo d'aspettazione.*)

La Camera ricorda che ieri fu rimandato alla Commissione l'articolo 29 perchè ne avesse a riferire nella tornata d'oggi.

La Commissione propone che questo articolo sia così redatto:

« Quanto al privilegio di cui godono i crediti dello Stato, dipendenti da imposte, stanno ferme le disposizioni della legge civile. »

(È approvato.)

Ricorda pure la Camera che ieri non si deliberò sull'articolo 33, sul quale però Commissione e Ministero si proposero ieri di mettersi d'accordo. Ora quest'articolo concertato fra la Commissione ed il Ministero è così redatto:

« Con regolamento sancito con decreto reale saranno stabilite le norme da seguirsi:

« 1° Per la rettificazione dei ruoli;

« 2° Per la dichiarazione delle quote inesigibili;

« 3° Per il rimborso ai contribuenti delle somme non dovute, e il rimborso ai contabili delle somme inesigibili o restituite;

« 4° Per i rilasci e riduzioni d'imposta;

« 5° Per le reimposizioni ordinate nelle rispettive leggi di finanza. »

MELLANA. Domanderei una spiegazione.

In appoggio del sistema introdotto in questa legge si è posta innanzi una sola ragione, quella che il Governo abbia bisogno d'essere assicurato dell'intera riscossione dell'imposta colla famosa formola del dato per esatto e non esatto, ma se si dovrà provvedere per regolamento al rimborso delle somme inesatte ai contabili, io ho bisogno d'una spiegazione e mi trovo in obbligo di domandare: che formola è quella che si fa valere nella legge?

ALLIEVI. La Commissione si è preoccupata di non attribuire colla presente legge alcuna facoltà al ministro la quale toccasse al diritto d'imposizione, e solo ha voluto accordargli di ridurre a norme comuni quelle facoltà che già oggi gli competono per le leggi d'imposta vigenti nelle diverse parti del regno. Ora in tutte le parti del regno, con una od altra forma il ministro interviene, o indirettamente quando l'operazione si fa prima dagli agenti finanziari, o direttamente nei casi in cui c'è reclamo alla formazione e rettificazione dei ruoli; tutte le leggi ammettono che ci sono dei casi in cui alcune quote d'imposta diventano inesigibili, per esempio, quando il debitore dell'imposta, se si tratta della ricchezza mobile, ha cessato di esistere. Così pure vi sono in tutte le leggi d'imposta dei casi in cui si accorda una riduzione dell'imposta fondiaria quando sia distrutto il fondo che dovrebbe pagare l'imposta.

Per tutte queste operazioni, le quali sono dalle leggi già vigenti riservate alle facoltà del ministro delle finanze, noi abbiamo voluto che il medesimo potesse con regolamento stabilire delle norme che fossero eguali per tutte le provincie del regno. Tutte queste operazioni sono infatti preparatorie a condurre alla formazione del ruolo, ossia alla redazione di quel titolo esecutivo che serve poi di base alla riscossione delle imposte.

Quanto alle reimposizioni, siccome esse sono la conseguenza delle imposte di contingente, e siccome possono benissimo esistere od esistono alcune imposte dirette di quotità, così non avendo voluto noi introdurre qui alcun principio generale che modificasse le speciali leggi d'imposta, abbiamo detto che la materia della reimposizione sarà regolata dal ministro, in quanto sieno le reimposizioni ordinate dalle rispettive leggi d'imposta.

Questa è la vera, la propria significazione che noi abbiamo voluto attribuire a quest'articolo; da cui abbiamo quindi eliminata ogni facoltà di stabilire multe ed ammende che era nella proposta prima e che veramente a noi stessi è parsa eccessiva.

DEPRETIS. Io desidero ancora una spiegazione.

L'onorevole Allievi ha detto che la Commissione coll'articolo testè letto dal presidente non ha voluto dare al ministro delle facoltà che già al ministro stesso non competessero in forza delle leggi vigenti, ed ha poi date delle spiegazioni che si riferiscono all'imposta sulla ricchezza mobile, spiegazioni che io completamente accetto.

Ma non posso accettare senza qualche nuovo schiarimento quello che egli ha detto intorno alla facoltà che sarebbe data al ministro di rendere comuni a tutto lo Stato le norme che sono già sancite dalle leggi attuali nei casi in cui l'imposta diventi inesigibile in forza della legge, e nei casi di diminuzioni, di temperamenti e di rimborsi d'imposta.

Spieghiamoci con dei casi concreti.

Noi abbiamo una legislazione catastale che è diversa nelle diverse parti d'Italia, e s'applica appunto nel caso contemplato dall'onorevole Allievi, e ieri accennato dall'onorevole signor ministro, cioè nel caso in cui sia impossibile esigere l'imposta prediale, perchè manchi il predio sul quale l'imposta stessa è stabilita, come quando il predio sia stato, per esempio, corroso in tutto od in parte da un fiume.

In questo caso e in casi analoghi il ministro dovrebbe provvedere con un decreto reale che stabilirebbe norme e discipline comuni a tutte le provincie italiane?

Ma, io dico, come si fa questo per regolamento? La facoltà concessa in termini così larghi darebbe al potere esecutivo la facoltà di unificare, ossia di modificare la legislazione catastale, o almeno parte di essa per tutti i compartimenti catastali del regno.

Ora io credo che non si possano dare al ministro poteri così ampi in materia così grave e delicata. Un mi-

nistro che avesse una così ampia facoltà potrebbe variare le basi dell'imposta prediale anche rispetto ai contribuenti; e certo non sarebbe intenzione nemmeno della Commissione di accordarla questa facoltà al ministro, perchè la Commissione vuole che il diritto d'imporre e la condizione in cui si trovano i cittadini rispetto alla imposta prediale, rimanga invulnerata, e che il regolamento non si estenda nel campo che debb'essere riservato alla legge.

Nel caso da me citato, di uno sgravio d'estimo e di una conseguente diminuzione d'imposta per corrosione di un predio, io mi riferirò alle leggi vigenti in Lombardia e in alcune provincie del Piemonte, che hanno censimento analogo, oppure norme e discipline diverse.

Nella Lombardia vi sono stabilite le rattifiche decennali, ed ogni decennio facendosi le rettifiche, si riduce l'estimo dei terreni corrosi; in alcune provincie del Piemonte invece, quantunque, come dissi, il censimento sia analogo, tuttavia l'estimo comunale rimane invariabile e solamente la legge stabilisce che quando la corrosione arriva a distruggere una data parte del registro comunale, in questo caso il comune ha bensì diritto alla diminuzione dell'imposta, ma sotto forma di compenso, poichè l'estimo comunale rimane intatto ed invariato, invariata pure la quota d'imposta che lo colpisce.

Dunque, secondo le leggi vigenti in Piemonte, quando si tratta dell'estimo comunale, il comune ha bensì diritto ad un compenso, ma non ha luogo lo sgravio, cioè il comune riceve quanto gli è dovuto col mezzo di una sovrapposizione che si fa sull'estimo del circondario catastale a cui appartiene.

Ora io non credo che queste difficili ed intricate disposizioni che sono diverse in altre parti del regno, e che influiscono sulla quota che ricade a carico del contribuente, debbano essere affidate ad un semplice regolamento. Queste sono disposizioni essenzialmente d'ordine legislativo; se però la Commissione crede che ciò possa farsi per regolamento, io la pregherei di spiegarsi in proposito e di precisare il significato e la estensione delle facoltà ch'essa intende affidare al Ministero coll'articolo proposto.

MELLANA. Io intendo di presentare un fatto solo alla Camera ed è questo, che a noi che combattemmo questa legge perchè davamo la preferenza alle norme di riscossione usate per lo passato non si rispondeva mai altro se non che con queste il Governo si assicurava di percepire l'intera imposta.

Ora il relatore vi dice che si dà la facoltà al Governo di applicare la legge precedente. Ma io avverto che nella legge precedente tutti gli esattori bisognava che dimostrassero di non aver potuto esigere le imposte, o perchè era insolubile chi le doveva pagare, o per altre ragioni.

Dunque dando questa facoltà al Ministero, siamo nella stessa condizione in cui eravamo colla precedente legislazione, abbiamo il male di questa legge senza avere il beneficio che ci si veniva millantando.

ALLIEVI. Io non sono stato abbastanza felice per farmi comprendere dall'onorevole Mellana.

Quando la legge parla di quote inesigibili, non parla di quelle quote che sono inesigibili in via di fatto, perchè l'esattore non arriva ad esigerle per impotenza di raggiungere il debitore dell'imposta; di queste la legge non si occupa, essa ne lascia intera la responsabilità all'esattore, epperò l'esattore è garante per lo scosso ed il non scosso; ma vi sono delle quote che legalmente diventano inesigibili, perchè essendosi verificate alcune condizioni che la legge prevede, non si possono più esigere. Qui non è più questione per l'esattore di non aver saputo usare la debita diligenza a compulsare il debitore dell'imposta, perchè la legge viene a cancellare dopo il debitore dai ruoli dell'imposta, così come l'avrebbe potuto fare preventivamente, cancellandolo prima ancora che i ruoli fossero diventati esecutori.

Quindi l'obbiezione dell'onorevole Mellana non mi pare abbia fondamento.

L'onorevole Depretis fa un'altra obbiezione. Egli dice: voi non avete voluto accordare facoltà al Ministero oltre quelle portate dalle leggi vigenti. Vi siete ingannati: il vostro articolo accordò delle vere facoltà legislative al ministro. Veramente, in quanto alla ragione, al titolo, direi, per cui il Ministero esercita una influenza in materia d'imposte, noi non abbiamo voluto accordare alcuna nuova facoltà; ma siccome eravamo pressati dal bisogno d'introdurre una certa unificazione, così è certo che, rispetto al modo di esercizio di esse facoltà, alcuni maggiori poteri, anche di ordine legislativo, sono accordati al Ministero. Se ciò non fosse, quale necessità di venirvi a proporre uno speciale articolo di legge?

Quindi facoltà nuove che non siano già in massima accordate nelle precedenti leggi d'imposta non ne abbiamo voluto accordare; ma esercizio più o meno lato di queste facoltà, in modo di poter applicare in modo uniforme le leggi esistenti, certamente l'abbiamo dovuto accordare; ed è per questo che abbiamo fatto un apposito articolo di legge, nel quale però la Commissione ha cercato di circoscrivere, il più che si potesse, allo strettamente necessario i poteri che si volevano accordare al Ministero.

DEPRETIS. Io vorrei sentire qual'è l'intenzione del ministro e come intenda esercitare queste facoltà che desidera.

Io dico poi che le vaghe dichiarazioni dell'onorevole Allievi non mi soddisfano punto.

Io gli ho fatto delle domande precise e concrete, ed egli mi ha risposto passeggiando nel vuoto aere e senza risolvere sopra un caso da lui ben conosciuto che gli ho sottoposto. Egli disse in genere che la Commissione voleva dare al ministro facoltà di unificare la legislazione in ordine alle quote che diventano inesigibili in forza delle stesse leggi vigenti.

Ma questo che cosa significa? Che la Commissione, ovvero l'onorevole Allievi (giacchè finora la Commissione io la vidi rappresentata poco più, poco meno dal-

TORNATA DEL 26 GENNAIO

l'onorevole Nisco) darebbe al ministro niente meno che la facoltà di cambiare la legislazione catastale d'Italia per quella parte che si riferisce alle imposte inesigibili, agli sgravi e rimborsi d'imposta prediale.

Ora, io oserei dire che la concessione di questa facoltà costituirebbe poco meno che un atto incostituzionale.

Del resto, io non vedo la necessità di questa affrettata unificazione di una parte così importante della legislazione del paese, com'è la catastale, e per mia parte protesto contro questo modo di procedere, e non esito ad affermare che la Camera non può approvarlo, poichè è quasi contro la buona fede il volere sciogliere di improvviso e per incidente una questione così grave com'è quella delle quote inesigibili e dei rimborsi in materia catastale.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha la parola.

DE CESARE. L'onorevole Depretis ha ragione. Trattandosi di portare delle serie modificazioni al catasto, e soprattutto alla nuova legge di perequazione delle imposte dirette, le disposizioni analoghe non devono stare nè ad arbitrio dei ministri, nè in un regolamento; esse devono invece far parte della legge.

Si tratta di scemare il contributo fondiario di quelle quote inesigibili, le quali da una parte debbono reimporci, e dall'altra debbono essere soppresse nei ruoli speciali delle contribuzioni dirette appartenenti ai comuni ed ai singoli contribuenti. Codeste disposizioni, coordinate a quelle della legge di perequazione, debbono far parte della legge e non del regolamento.

Nella legge napoletana, per esempio, sta il principio che gli esattori possono dimandare il rilascio delle quote che saran riescite affatto inesigibili; oltracciò l'esattore poteva dimandare eziandio con un richiamo collettivo il rilascio delle quote o parti delle quote che, malgrado l'uso ripetuto delle coazioni, non gli era stato possibile di riscuotere nei primi nove mesi dell'anno.

Quando i fondi rustici od urbani appartenenti a persone sperimentate insolubili rimanevano incolti ed abbandonati dai proprietari, l'esattore senza perdere il diritto di continuare ad astringere i debitori, poteva dopo il sesto mese darne parte al sindaco del comune. Questi faceva citare per pubblico bando il proprietario a pagare la contribuzione. Non presentandosi costui fra cinque giorni, il sindaco autorizzava a far coltivare, affittare, od utilizzare altrimenti il fondo.

Cotesti richiami però andavano soggetti a controllo governativo, a verifiche nell'interesse dello Stato, e i modi stessi di tali controlli e verifiche facevan parte della legge, e non del regolamento.

Conosco assai bene che eguali disposizioni più o meno, sebbene sotto varie forme, esistono nelle altre leggi di riscossione delle imposte dirette ora imperanti nelle varie provincie del Regno.

Le disposizioni adunque di simil natura, come diceva benissimo l'onorevole Depretis, non possono far parte di un regolamento, ed essere lasciate all'arbitrio del ministro perchè domani il ministro sarà cambiato, e quindi

sparirà qualunque garanzia nell'interesse del contribuente, della legge e del pubblico erario.

Egli è perciò che le disposizioni riguardanti quote inesigibili e i richiami collettivi degli esattori debbono far parte della legge, e non del regolamento.

In vista di queste considerazioni sento il dovere di appoggiare la proposta dell'onorevole Depretis.

SELLA, ministro per le finanze. Sta benissimo quello che diceva l'onorevole De Cesare che in ogni particolare legislazione fossero stabiliti i modi con cui questi rilasci o radiazioni d'imposta si fanno. Ma l'onorevole De Cesare non ignora che specialmente nei paesi dove vigeva il sistema delle riscossioni per iscosso e non iscosso vigeva altresì la disposizione per la reimposizione delle quote le quali erano dichiarate inesigibili ovvero erano ridotte o rilasciate.

L'onorevole De Cesare certo non ignora che per le provincie meridionali le quote le quali non fossero state esatte in un anno, perchè riconosciute inesigibili a termini di legge (legge del resto la cui interpretazione dà luogo a molte difficoltà, come l'onorevole De Cesare non ignora), dovevano venire rimpiazzate con aggiunte alla quota dell'anno susseguente, dimodochè in realtà l'erario non veniva a perdere.

Ora questo principio della reimposizione delle quote inesigibili (lasciamo stare ciò che riguarda l'imposta sulla ricchezza mobile, imperocchè la legge sulla medesima nulla provvede in proposito, e sarà certamente mia cura allorchè il Parlamento sarà nuovamente chiamato a deliberare sulla legge che debba andare in vigore pel 1865 il richiamare la sua particolare attenzione su questo argomento), questo principio della reimposizione è stabilito formalmente dall'articolo 13 della legge 14 luglio 1864 relativa al conguaglio dell'imposta fondiaria nei termini seguenti:

« Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordate ai particolari, o in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge per le provincie, per i compartimenti o per le categorie dei beni.

« Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale. »

Ora qui è evidente che, trattandosi di estendere il sistema dello scosso e non scosso a tutte quante le provincie del regno, bisogna che il regolamento distingua le quote che sono per loro natura inesigibili o che almeno per la legge hanno questo carattere da quelle che non venissero esatte per difetto degli esattori: bisogna che questo limite sia in qualche modo stabilito, bisogna entrare in una serie di particolari.

Ed invero quando, per esempio, un fondo (per rimanere nel caso che aveva già citato ieri e che l'onorevole Depretis volle oggi nuovamente ricordare), quando un fondo è portato via, ma che? Forse il principio dell'esazione per scosso e non scosso significa che, venendo assolutamente meno la materia imponibile, l'esat

tore debba anche pagare per questa quota, la quale corrisponde ad un ente imponibile che è venuto meno? Mai no; nessuna legislazione si è mai espressa in questi termini. Quindi la necessità di provvedere in un regolamento alla distinzione di queste quote le quali dovessero essere dichiarate inesigibili, perchè si ammette la riduzione sopra le medesime da quelle che non sono esatte per colpa dell'esattore. E questo diventa tanto più necessario in quanto che, mercè l'articolo 13 di cui ho dato lettura, la reimposizione è diventata obbligatoria per tutte le provincie del Regno.

L'onorevole Depretis non ignora che vi sono talune provincie in cui, per tener conto di queste quote non esatte, lo Stato aveva finito per aggiungere dei centesimi addizionali. Egli sa che si aveva nelle antiche provincie un centesimo e mezzo addizionale che era ad detto appunto per rimborsare lo Stato di queste quote inesigibili. Questa addizionale esisteva anche nelle provincie parmensi. Ma, checchè ne sia, essendo qui per legge generale imposto a tutte le provincie l'obbligo della reimposizione di queste quote non esatte, e per altra parte essendovi necessità nelle provincie in cui il sistema dello scosso per non scosso esisteva di distinguere le quote che non furono esatte, perchè inesigibili o perchè riducibili, bisogna che si provveda in proposito per regolamento.

Io non nascondo che il regolamento in questa parte ha un carattere un po' legislativo, ma io domando se sia superfluo adesso, in cospetto della legge del 14 luglio 1864 che promulga il principio della reimponibilità in termini così generali, la cui applicazione, se non è data facoltà di modificare la legislazione almeno in ciò che contraddice a quella legge, diventa per verità difficilissima. Io domando se in cospetto di una legge come questa delle imposte dirette, la quale prende le mosse dal principio del non iscosso per iscosso, sia soverchia facoltà quella la quale si chiede coll'articolo che è stato indicato, cioè di poter provvedere all'unificazione, all'ordinamento dei rilasci e temperamenti d'imposta.

Io credo che da quello che ho detto la Camera avrà agevolmente capito la necessità di poter coordinare questa materia, altrimenti una volta che saremo alla esecuzione del regolamento ci troveremo in serie difficoltà per istabilire questo limite che io ho indicato, come serie difficoltà si sono già riconosciute per l'attuazione dell'articolo 13 della legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta.

DEPRETIS. Mi dispiace che neppure il signor ministro non ha risposto alle mie obiezioni.

Io sono perfettamente d'accordo con lui intorno ai provvedimenti che riguardano la tassa sulla ricchezza mobile; su questo, l'ho già detto, e lo ripeto, sono d'accordo col ministro e colla Commissione e non ho nulla a dire.

Le mie obiezioni si elevano tutte sulla estensione de' poteri che si danno con questo articolo al ministro, in ordine alle leggi catastali e sulle imposte prediali che regolano le diverse provincie d'Italia.

Il signor ministro ha detto: dal momento che abbiamo ammesso in ordine all'esazione delle imposte la base *dello scosso o non scosso*, dobbiamo necessariamente fare una distinzione, cioè dobbiamo distinguere le quote che gli esattori non possono incassare per loro colpa da quelle che gli esattori non possono incassare in forza della legge, ed aggiunse che siccome è sancita dalla legge di perequazione la massima ed è prescritta la reimposizione delle quote per legge diventate inesigibili, è una necessità che si regoli con norme uniformi questa materia.

Io credo che il signor ministro ha nella legge sulla esazione delle imposte e nella legge sulla perequazione le facoltà necessarie per ciò che riguarda il determinare per regolamento le attribuzioni degli esattori. Questi debbono necessariamente essere sollevati dalla somma che sta a loro carico nel caso che una quota non la possano percepire perchè la legge lo impedisce. In questo caso il ministro potrà determinare tutti gli incumbenti, tutte le verificazioni a cui si dovrà procedere per constatare che i fatti, cioè la causa legale per la quale le somme non incassate non possano dimandarsi agli esattori, nè mettersi a loro carico. Fin qui io non vedo che il ministro abbia bisogno di facoltà straordinarie perchè non vedo che sia toccata la legislazione catastale.

Quanto all'applicazione dell'altra massima adottata nella legge di perequazione, la quale vuole che le quote non esatte in un anno, perchè diventate per legge inesigibili, sieno reimposte, entro certi limiti, nell'anno venturo, nemmeno in questo caso io vedo la necessità di toccare alla legislazione.

Noi abbiamo le imposte che sono ripartite per contingenti; il ministro ha una facoltà determinata dalla legge entro i circoli dei rispettivi contingenti dipartimentali: quindi una volta accertata la somma di cui dovrà necessariamente scaricare gli esattori, perchè non l'hanno potuto esigere in virtù della legge, potrà facilissimamente trovare il modo e le norme regolamentari, in virtù delle quali dovrà essere accertata la detta somma ed aumentata d'altrettanto l'imposta prediale nell'anno venturo.

Anche qui non vedo nulla per cui possano occorrere facoltà eccezionali. Ma il caso è ben diverso se si viene a variare la legislazione catastale, che sappiamo diversa nei varii compartimenti nelle varie provincie d'Italia. Le discipline riguardano il circondario, il comune, il contribuente, e sono varie nella stessa provincia. In forza di dette leggi vi sono speciali garanzie, operazioni, ricognizioni e verifiche ordinate e cominciate, diritti acquisiti, pagamenti in corso, annualità le quali sono stanziati obbligatoriamente in determinati bilanci, e che vanno a sollievo di determinati comuni. Ora volete voi dare facoltà al Ministero di metter mano a questi e di toccare agl'interessi dei comuni e gl'interessi privati col mezzo di un semplice regolamento? È qui dove trovo la difficoltà.

Io credo quindi che quando l'articolo fosse concepito

TORNATA DEL 26 GENNAIO

in termini così generali come sono quelli usati dalla Commissione, il ministro avrebbe una facoltà di cui non ha bisogno, e che sarebbe in ogni modo esorbitante in un paese retto a forme costituzionali.

SELLA, ministro per le finanze. Questa volta credo d'aver potuto un po' più afferrare il senso delle obiezioni fatte dall'onorevole Depretis.

Egli ha detto: che cosa intendete voi di fare con questa riduzione d'imposte? Intendete voi di variare forse le norme...

DEPRETIS. Permetta, mi spiegherò meglio allora.

SELLA, ministro per le finanze. Scusi, egli ha detto: intendete voi di variare le norme con cui sono stabiliti i catasti nelle varie provincie del nostro regno?

DEPRETIS. E le norme per gli scarichi? E per l'inesigibilità e i rimborsi d'alcune determinate quote?

Mi permetta, ci sono delle norme diverse nei vari paesi del regno; nello stesso compartimento variano le norme dei compensi che si tratta di fare.

Piglio i compartimenti che conosco di più, la Lombardia e le antiche provincie; ivi un contribuente vede il suo fondo distrutto o diminuito per corrosione; ha luogo in favore dell'individuo, dietro certe ricognizioni che la legge prescrive, uno sgravio d'imposta immediatamente: la sua quota è dichiarata inesigibile quanto al contribuente, ma la legge stabilisce le norme secondo le quali la stessa quota va a ripartirsi su tutti i contribuenti del comune, la cui quota di debito comunale per l'imposta prediale in favore dello Stato rimane inalterata.

La legge poi stabilisce le norme di sgravio da applicarsi al comune, poichè sono in essa determinati i casi nei quali un comune può pretendere allo sgravio di una determinata parte d'imposta. Questo sgravio si fa secondo determinate operazioni e verifiche. Il comune il quale ha il suo territorio corroso fino ad una quantità fissata può pretendere ad uno sgravio d'imposta, ma la quota catastale d'imposta del circondario catastale rimane ancora inalterata, in guisa che quando il comune sia riuscito a dimostrare a termini di legge il suo diritto, non ottiene una vera diminuzione d'imposta, ma ottiene un compenso, ottiene un'annualità che gli vien corrisposta molti anni dopo la sofferta diminuzione d'estimo, la quale annualità figura fra le rendite attive del comune per un certo determinato numero d'anni, e questa ha la natura di un credito, di un vero diritto.

Così stando le cose, che necessità v'è di dare facoltà al Ministero di poter variare le norme esistenti? Presenti il Ministero un progetto di riforma catastale e lo discuteremo; presenti una legge sull'imposta prediale e provvederemo al caso, ma io non credo si debba per incidente, ed in occasione d'un disegno di legge per la riscossione delle imposte dirette, toccare ad una legislazione così delicata, così speciale, così difficile, così varia, com'è la legislazione catastale. Credo che ciò non sia nè necessario, nè conveniente. Per ciò fare, mi si permetta il dirlo, non vi è nemmeno alcun motivo ragionevole.

SELLA, ministro per le finanze. Quello che dice l'onorevole Depretis, parmi provare appunto la necessità di provvedere in proposito.

L'onorevole Depretis parla di norme catastali vigenti in luoghi ch'egli conosce, perchè sappiamo come siano diversissime queste norme nei diversi antichi Stati non solo, ma nelle varie provincie che li componevano, per cui quando una quota è divenuta inesigibile (per esempio, per essere venuto meno il fondo su cui questa si riscuoteva), si dovesse questa quota reimporre a carico del comune...

DEPRETIS. La legge provvede, non c'è bisogno di regolamento.

SELLA, ministro per le finanze... Ma io lo prego di considerare altresì l'articolo 13 della legge 14 luglio 1864 che dice: « le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari od in altro modo non esigibili, saranno compensate dai contribuenti nell'anno successivo in aggravio del contingente rispettivo stabilito dalla presente legge per le provincie o compartimenti, e fra le categorie dei beni. »

Dunque vede, l'onorevole Depretis, che sorge qui una questione gravissima, ed è la seguente:

Sono ancora ammissibili queste reimposizioni, questi aggravii delle quote, le quali diventeranno inesigibili a termini della legge vigente, a carico del comune?

Senza dubbio, dice l'onorevole Depretis! Ma parecchi comuni pigliano l'articolo 13 alla mano (e appunto in questo momento abbiamo a risolvere questa questione che venne sollevata da parecchi comuni), e dicono: questi aggravii si debbono fare per le provincie ed i compartimenti, ma non si hanno a fare per i comuni.

Esiste quindi una seria difficoltà.

Per conseguenza io credo che, tenuto conto di questo principio della reimposizione per provincie e compartimenti come è proclamata dalla legge di conguaglio dell'imposta fondiaria, tenuto conto di quel principio dello scosso e non scosso proclamato dalla legge della riscossione delle imposte dirette, sino al punto in cui piacque alla Camera di ammetterlo, io dico che certamente non è torto della Commissione e non è torto del Ministero se vi si debbe chiedere la facoltà di provvedere col regolamento nei termini certamente mitissimi e molto ridotti da quelli che erano nella proposta primitiva, e che erano suggeriti dalle esigenze del servizio.

DE CESARE. Io dirò brevemente alla Camera che in fatto di leggi finanziarie bisogna aver concetti chiari, limpidi e di facile intelligenza; senza di che non è possibile la facile applicazione di esse.

Il principio generale è che l'esattore deve essere obbligato a pagare la parte scossa e non riscossa, ovvero le quote esigibili e non esigibili.

Cotesta massima ha la sua eccezione, la quale riguarda le quote di loro natura inesigibili per mancanza di materia imponibile, per la cessazione del proprietario, per abbandono della proprietà o per altre cause.

L'eccezione però si divide in due parti. La prima

riguarda le quote, le quali per mancanza di efficacia dell'esattore non si sono potute riscuotere, e queste saranno a carico dell'esattore; quelle invece propriamente inesigibili per mancanza della materia imponibile o per altri motivi debbono eliminarsi. Sono queste le due idee eccezionali che si riferiscono al punto principale dello scosso o del non scosso.

Formate queste idee, ammesse le eccezioni alla massima, allora tutto quello che è venuto a mancare al totale delle imposte dirette in forza delle eccezioni, cioè, della parte inesigibile, sarà reimposta nell'anno seguente.

Da tutto ciò scaturisce che sebbene la reimposizione sia per contingenti provinciali, ciò non toglie che il comune non abbia diritto ad un disgravio d'imposta nell'interesse dei suoi contribuenti, se loro spetta d'essere sgravati.

Cotesti concetti sono così semplici che non so perchè non possano mettersi nella legge. L'esattore dovrà pagare le quote inesigibili per mancanza dell'efficacia sua, queste rimangono a suo carico; le altre quote inesigibili bisogna che siano scemate dal contingente, quindi ne avviene una mancanza di quote dal contingente totale provinciale, ed allora il comune ha diritto di avere dalla provincia un'indennità per quello che gli è stato tolto. Questi principii perchè non possono stabilirsi per legge? Verrà il regolamento a chiarire il rimanente, ma i principii debbono stare nella legge.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

NISCO, relatore. Ieri l'onorevole Mellana, anche col male di gola, non so quanti rimproveri fece alla Commissione, e specialmente al suo relatore, per aver accettato l'articolo di cui ora colla modificazione presentata si tratta la discussione.

Oggi l'onorevole De Cesare fa direttamente a me il rimprovero di non essermi ricordato di ciò che è stabilito a questo proposito nelle leggi napoletane.

Io rispondo all'onorevole Mellana che fra i dolorosi uffici del relatore v'è anche quello di dover accettare alcune necessità d'ordine governativo.

Il signor ministro delle finanze espone la necessità di quest'articolo onde poter sopperire ad alcune mancanze che si trovano nelle leggi propriamente d'imposta.

Io ben sapeva che quest'articolo avrebbe dovuto far parte piuttosto delle leggi generali d'imposta, e, come diceva l'onorevole deputato Depretis, di una legge catastale generale fondiaria, non di una legge di riscossione; ma quante volte nella legge d'imposta non è stato a ciò provveduto, può la Commissione negare al Governo il modo di provvedervi mediante il disposto del presente articolo?

Io credo che sia debito di relatore, di Commissione e di deputato dare al ministro tutti i mezzi necessari per potere condur bene l'amministrazione che gli è affidata.

Passo ora al rimprovero che mi faceva l'onorevole De Cesare.

Prego il mio amico a ricordarsi che nell'antico progetto della Commissione vi era un articolo 34, in cui precisamente era stabilito che « l'esattore può domandare con richiamo collettivo vidimato dal sindaco locale il rilascio delle quote a parte, delle quote che sono imposte sui casolari, » ecc.

E qui, leggendo quest'articolo, vedrà benissimo come io non aveva dimenticato una parte importante delle leggi napoletane, e non l'aveva dimenticata specialmente perchè si riferiva ad un beneficio assicurato alle classi povere, a quella classe della popolazione a cui manca ogni altro mezzo di vita e non le resta se non che un misero tetto per salvarsi dalle intemperie dell'aria.

La Commissione ha stimato di stabilire cotesta disposizione, quando si presentava il progetto di legge, cioè prima che la legge generale della perequazione dell'imposta fondiaria fosse stata discussa ed approvata.

Ora, essendo stata questa legge discussa ed approvata, ed essendo ormai legge del regno d'Italia l'articolo 13 di cui ha dato lettura poc'anzi l'onorevole ministro delle finanze, la Commissione certamente non poteva mantenere più nella presente legge un articolo che ammette i richiami collettivi con vidimazione del sindaco, cioè sulla base della reimposizione per comune.

Sicchè in questa condizione di cose la Commissione ha accettato la proposta che ci faceva l'onorevole ministro delle finanze, ed ha creduto debito suo di proporre alla Camera di accettarla.

E veramente questa specie di provvedimenti ben si possono meglio per via di regolamenti determinare; si per doversi con pratica diligenza esaminare e determinare i casi da cui alcune norme generali si fanno derivare, si perchè i regolamenti possono in linea esecutiva essere migliorati con successive modificazioni; si perchè infine la vostra Commissione incaricata di elaborare un controprogetto a quello proposto dal Ministero, non poteva, in linea di emendamenti, ora venire ad ordinare una legge catastale.

Dopo di aver date queste spiegazioni all'onorevole Depretis ed all'onorevole De Cesare, io penso che abuserei della benevolenza della Camera e del tempo che ci è tanto prezioso, se ritornassi a ripetere in diverso modo ciò che ha detto l'onorevole mio collega Alliev per dimostrare alla Camera le ragioni per le quali la Commissione crede debito suo di accettare l'articolo che tende a dare al Ministero tutti i mezzi per poter bene procedere all'esazione dell'imposta diretta.

FIORINZI. Io pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di farmi conoscere quali sono veramente i loro intendimenti sul modo col quale intendono applicare questo articolo.

Sta di fatto che nelle diverse provincie dello Stato si hanno varie legislazioni per determinare le quote che sono dichiarate inesigibili, e per le quali si ritiene che un proprietario non debba più pagare l'imposta. Io

TORNATA DEL 26 GENNAIO

sento che nella Lombardia vi ha una legislazione, per la quale ci è lo sgravio, quando una parte del fondo va perduta. Nelle provincie napoletane c'è un altro sistema. Nelle provincie romane non si accorda generalmente lo sgravio, quand'anche una parte del fondo sia perenta. Se per corrosione di un fiume, il terreno diminuisce di superficie, non si accorda al proprietario lo sgravio, mentre per contro esso non è obbligato a pagare nel caso che il fondo si fosse aumentato per i relitti di un fiume.

Quindi, poste così le cose, io non vedrei come con un regolamento si possano parificare queste varie legislazioni. Se si vogliono parificare i casi di esenzione da stabilirsi per tutto il regno, è necessaria una nuova legge; e non volendosi questa per il momento fare, e d'altronde essendovi la legge dell'imposta fondiaria nella quale è stabilito il principio della reimposizione, mentre in questa legge è sanzionato l'altro principio dello scosso e non scosso per iscosso, è necessario che in ogni provincia la esigibilità e la non esigibilità delle tasse sia stabilita non secondo una norma unica, ma secondo le norme delle rispettive legislazioni.

Io ammetto dunque che il ministro possa fare il regolamento per stabilire questo modo di reimposizione e di dichiarazione d'inesigibilità della tassa, ma questo regolamento deve essere fatto sempre a norma delle rispettive legislazioni, finchè una legge generale non abbia stabilito norme uniformi per tutto il regno.

Se facessimo altrimenti si darebbe al Ministero la facoltà di fare non più semplici regolamenti, ma vere leggi: ciò che io non credo necessario. Anche in altre materie non abbiamo una legislazione perfetta ed uguale, per conseguenza se anche in questa rimarrà per ora qualche discrepanza tra provincia e provincia io non credo così grave l'inconveniente da dover rinunciare al diritto che ha il Parlamento di fare esso le leggi.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che l'onorevole Depretis presentò un emendamento il quale, quando fosse accettato dalla Commissione, toglierebbe ogni difficoltà. Ecco:

« Con regolamento sancito con decreto reale saranno stabilite *in base alle leggi vigenti* le norme da seguirsi. Sono: 1° ... » ecc., e qui seguono i vari titoli a cui dovrebbe riferirsi il decreto reale.

Domando se la Commissione accetta questo emendamento, e per dar loro il tempo di esaminarlo si sospenderà per cinque minuti la seduta.

(Segue una breve pausa.)

Domando se il signor ministro e la Commissione accolgono questo temperamento.

SELLA, ministro per le finanze. In dichiaro che mi trovo d'accordo coll'onorevole Depretis nel concetto, direi, che lo muove, in quanto che, per parte mia, non è che io intenda che con questo regolamento si debba derogare ai principii cardinali delle leggi che governano nelle varie parti del Regno, e, meno che in tutte altre, nella materia catastale. Quindi, sotto questo punto di vista, io non avrei difficoltà di dichiararmi concorde

coll'onorevole Depretis, nell'aggiungere alle parole « per i rilasci e riduzioni d'imposta » (perchè quanto al resto mi pare che siamo d'accordo), la frase « in base alle leggi vigenti. » Ma io non posso fare a meno di esporre alla Camera le ragioni per cui io non posso accettare quest'aggiunta, la quale renderebbe poco meno che inutile l'articolo 33.

Vogliate notare, signori, che nella legge sulla ricchezza mobile abbiamo stabilito dei contingenti, delle quote, delle quote minime a tutti coloro che non sono dichiarati indigenti. Ma quella legge non provvede nè punto, nè poco alle quote inesigibili, nè al modo con cui una quota sarà dichiarata inesigibile. Quindi, supponete che non venga riscossa una quota minima, messa, per esempio, sopra un operaio, il quale nel tempo che decorre dalla consegna dei redditi alla riscossione dell'imposta sia morto, come si fa a provvedere a questo caso, e dare la riscossione dell'inesatto per esatto? Or bene, se si dice qui soltanto che è data facoltà di provvedere al rilascio ed alla riduzione dell'imposta in base delle leggi vigenti, non si dà al Governo alcun modo per provvedere a queste necessità del pubblico servizio.

Vengo poi alla questione dell'imposta fondiaria, ed anche qui debbo dire che parecchie delle leggi vigenti entrano nei più minuti particolari della procedura amministrativa, ma io vi dico: o voi volete dare facoltà al Governo di semplificare relativamente a questa materia, oppure no. Se non volete, credo benissimo che si possa accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Depretis. Ma io non posso far a meno d'insistere perchè la Camera non l'accetti, e ritenga l'articolo come è stato proposto dalla Commissione, imperocchè mi pare di aver detto più di quello che occorre per dimostrare che sono necessarie al Governo oggimai delle facoltà per regolare questa materia sia per applicare la legge del conguaglio, sia per applicare quella della ricchezza mobile, sia ancora per applicare questo principio stesso della riscossione fatta e non fatta che si propone colla legge di cui ci preoccupiamo.

DEPRETIS. Il signor ministro, non accettando il mio emendamento, è venuto ancora in campo coll'esempio dedotto dalla lacuna che esiste nella legge sulla ricchezza mobile. Ma io ho dichiarato ripetutamente, e dichiaro ancora un'ultima volta che le mie obiezioni non hanno per nulla riguardo alla legge sulla ricchezza mobile; quindi se la Commissione e il Ministero vorranno limitare o tutto o parte delle disposizioni contenute nella nuova proposta alla ricchezza mobile, io non faccio la più piccola osservazione.

La questione però non istà qui, o signori, la questione è negli sgravi d'estimo sulle quote inesigibili e sui rimborsi, dipendentemente dalle leggi in vigore sull'imposta prediale; è qui che io intendo di ottenere una risposta e che l'aspetto inutilmente.

Il signor ministro mi ha portato avanti un argomento desunto dalle diverse procedure e dalla convenienza di renderle uniformi.

Mi permetta l'onorevole ministro di osservargli che la mia non è punto questione di procedure, è questione di diritti acquisiti, di sistema secondo il quale hanno luogo gli sgravi d'estimo a favore di tale o tal altro contribuente, di tale o tal altro comune, è questione di garanzie sancite dalle leggi a tutela degli interessi privati, è questione delle norme fissate dalla legge intorno ai rimborsi a cui hanno diritto privati e corpi morali dipendentemente dalle leggi sulle imposte prediali e dalle catastali in vigore. È su questa materia che io nego al signor ministro la facoltà di disporre per regolamento, perchè credo sia tale materia sulla quale non può provvedersi che per legge, e su questo punto, dico il vero, io non ho sentito una risposta.

La procedura a che mira? Nella più gran parte dei casi a constatare e ad accertare i fatti. Ora se il signor ministro vuol mettere un articolo nella legge che parli delle norme di procedura amministrativa intorno all'accertamento dei fatti e delle condizioni legali per cui una parte dell'imposta è diventata inesigibile; io non avrei difficoltà di acconsentire a che queste norme siano fissate con un regolamento e possibilmente, per quanto le necessità della legislazione catastale lo permettano, unificate, pareggiate, semplificate; questo io glielo accorderò volentieri: ma la mia obiezione non è questa, perchè si sa, ed abbiamo nella legislazione esempi frequenti, che quando la materia contenuta in una legge ha carattere di materia affatto regolamentare, questo carattere lo si può desumere da ciò che la legge crea diritti e garanzie pei cittadini e il regolamento non è che un modo di applicare la legge stessa. Adunque quando il Ministero vuole questa facoltà, io non ho nessuna difficoltà d'accordarla; ma quando egli vuol comprendere genericamente nelle facoltà che gli debbono essere attribuite con questo articolo, anche quella d'unificare le disposizioni delle varie leggi catastali, lavoro che, fatto parzialmente, sarà certamente difficile, delicato, e non si può qui improvvisare, e di cui non siamo in grado adesso di valutare le conseguenze che ne possono seguire a danno od a vantaggio dei contribuenti, io nego risolutamente questa facoltà, e prego il signor ministro a voler accettare il mio emendamento, perchè infine, o signori, in siffatta materia non si improvvisa una disposizione, conficcandola come un cuneo, per forza, in una legge sulla riscossione delle imposte.

Adunque, lo ripeto, qui si tratta di attribuire al ministro facoltà di cui non ha bisogno, perchè io lo sfido a dimostrarmi che egli non possa applicare la legge sulla perequazione prediale nella parte da lui citata che riguarda la reimposizione delle somme inesatte l'anno precedente, perchè la legge non ha permesso di esigerle; lo sfido, dico, a dimostrarmi che non possa applicare.....

DE CESARE. Domando la parola.

DEPRETIS...... questa disposizione accrescendo entro i limiti che sono già determinati nella legge le imposizioni dell'anno seguente.

La mia proposta non turba per nulla il principio

che prevale in questa legge, di affidare la riscossione delle imposte secondo il sistema di pagare *a scosso* o *non scosso*, e non credo che occorra parole per dimostrarlo.

L'impedimento della legge è qualche cosa di più di un caso di forza maggiore, e veramente non so come sia nato o possa nascere il dubbio se l'esattore debba pagare le somme che il contribuente non deve pagare a lui stesso, perchè la legge le ha dichiarate inesigibili.

Dopo queste osservazioni mi rimetto volentieri al giudizio della Camera.

DE CESARE. Tra due mali bisogna scegliere il minore. Vi è un male che è proprio inerente a questa legge. È impossibile, o signori, di poter raddrizzare le gambe ai cani; questa legge è nata storta. (*ilarità*)

Che cosa ci proponiamo di fare con la presente legge sulla riscossione delle imposte dirette? Di sostituire un unico sistema ai vari e diversi che oggi imperano in un solo Stato.

L'emendamento Depretis nella forma tende ad uno scopo opposto, perciocchè con esso rimangono in piedi anche le altre leggi ora vigenti, le quali diventeranno un'appendice di questa che facciamo, non fosse altro che rispetto alle quote inesigibili, ai richiami collettivi, alle reimposizioni.

Parrebbe dunque opera vana la nostra; ma tra i due mali, ripeto, bisogna scegliere il minore, e tale è quello proposto dall'onorevole Depretis.

E per vero dire, in faccia agli inconvenienti che senza un tale emendamento la legge arrecherebbe per le ragioni innanzi dette, non è possibile non approvare l'emendamento stesso, perchè viene a proposito, e stimo che non si possa fare diversamente.

Se questo emendamento viene adottato, quello che può fare il ministro è di pigliare tra le diverse leggi imperanti in Italia gli articoli che a questa materia si riferiscono ed inserirli nel regolamento, perchè le disposizioni di questa legge si possano meglio coordinare; se così non si fa, credo che non si possa andare innanzi, a meno che il signor ministro non faccia l'eroico sforzo di ritirare questo disegno di legge per presentarne un altro migliore e fondato sopra un diverso sistema.

ALLIEVI. Ho già dichiarato fin dal principio di questa discussione che innegabilmente alcune facoltà si sono volute con la proposta di quest'articolo di legge accordate al ministro delle finanze, che queste facoltà però sono il più possibilmente ristrette ai veri confini della necessità. Ora l'onorevole Depretis si è preoccupato molto di alcuni inconvenienti che ne potrebbero nascere, si è cioè preoccupato della possibilità che il ministro delle finanze manomettesse tutta l'economia dei vigenti catasti, per effetto di un potere ottenuto, in modo, per così dire, surrettizio, mediante una disposizione che s'infiltrasse inosservata in un articolo di legge di altra natura, sebbene a quest'ora inosservata non la si possa dir più....

Una voce. Non è stampata.

TORNATA DEL 26 GENNAIO

ALLIEVI. Si è temuto infine che il ministro delle finanze cambiasse radicalmente le basi dell'imposta fondiaria.

Tale non è il concetto del ministro e della Commissione.

Il concetto del ministro è solo di ridurre ad unità quelle norme che si riferiscono alla riscossione dell'imposta fondiaria e non già quelle che hanno tratto alla costituzione dell'imposta medesima. Quindi egli vuol lasciare inalterata la materia di diritto, le norme essenziali che per tutto regolano il tributo fondiario e vuole unicamente ridurre a norma comune quella che è più propriamente procedura amministrativa, diretta ad ottenere riduzione o rilascio d'imposta.

Ora io dico: se al numero 4 dove si dice: « per i rilasci o riduzioni d'imposta, » si aggiungessero queste parole: « salvi i diritti stabiliti in proposito dalle rispettive leggi catastali » io credo che si sarebbe realizzato il concetto del ministro, cioè gli sarebbe data in propria facoltà tutta la materia della procedura, ma in modo però che non potesse introdurre alcuna variazione sostanziale nei diritti che sono assicurati dalle leggi vigenti.

Io faccio questa proposta a nome mio...

Dal banco della Commissione. A nome della Commissione.

ALLIEVI. Giacchè adunque tutta la Commissione consente nel mio concetto, io faccio la seguente proposta, di aggiungere, cioè, al numero 4^o le parole: « salvi i diritti stabiliti in proposito dalle diverse leggi catastali. »

Io credo che in questo modo si arriverebbe a una vera conciliazione di tutte le opinioni.

Da ultimo, o signori, non possiamo dimenticare come si hanno tali necessità di unificare negli ordini finanziari, per le quali è veramente gioco-forza che si accordino alcuni poteri ai ministri. Chè se noi volessimo portare in tutte le leggi che facciamo quell'esame minuzioso, sottile, inflessibile che vi porteremmo in tempi normali in cui avessimo davanti a noi tutta la latitudine di tempo per ampiamente discutere i nostri lavori, è certo che noi renderemmo impossibile il gran compito della unificazione a cui pure vogliamo tutti arrivare.

Ed è unicamente questa considerazione che indusse la Commissione a proporvi di accordare limitate facoltà legislative al Ministero.

Essa sapeva perfettamente qual fosse il valore della proposta che aveva l'onore di sottoporre quest'oggi alla Camera, ma si era anche la Commissione vostra penetrata delle vere ed urgenti necessità dell'amministrazione. Ora, colla proposta di aggiunta che vi facciamo, si stabilisce anche che rimanga intatta la base dei catasti esistenti: innanzi a questa concessione io non so indurmi a credere che la Camera possa esser trattenuta ulteriormente dagli scrupoli tanto minuziosamente esaminati e discussi in questa tornata.

VALERIO. Io confesso che le calorose esortazioni

dell'onorevole Allievi non mi hanno punto commosso, nè hanno scosse le mie convinzioni.

Io non voglio, nè certo vuole l'onorevole Depretis, supporre delle idee nè surrettizie, nè altrimenti men che oneste all'onorevole ministro, o a chicchessia. Ma è di fatto che qui si tratta di materia grave, e se vi sono lacune nella legislazione che la disciplina, se vi è bisogno di una disposizione legislativa, perchè non ci si presenta questa disposizione legislativa? Perchè non ci si propone di sancire quanto sia necessario per riempire queste lacune, di cui non possiamo valutare l'importanza e l'estensione?

L'onorevole Allievi propone un emendamento con cui dice: Date quelle facoltà, salvi i diritti. Ma con ciò noi riusciamo ad un vero bisticcio: se in quell'articolo voi inserite insieme l'emendamento Depretis e quello Allievi, voi riuscite a dare al ministro la facoltà di fare, con patto però che non faccia niente: questa è una vera contraddizione.

Io non so comprendere perchè si voglia insistere sopra una domanda di questa natura; perchè si voglia chiedere alla Camera di esautorarsi appunto in quella materia in cui essa è la più competente, e su cui ha più diritto ed anzi ha speciale dovere di vigilare.

Io ripeto, se veramente ci sono queste lacune, l'onorevole ministro veda con quali disposizioni legislative si possano risolvere queste difficoltà, ce le presenti e le voteremo; ma non ci venga qui a domandare che la Camera in questa materia deferisca i suoi poteri al Ministero.

Noi sappiamo chi è ministro in oggi, ma non sappiamo chi sarà domani, ed io credo che in questa materia specialmente la Camera deve essere gelosa de' suoi diritti.

Per queste ragioni, non so se l'onorevole Depretis concordi con me (*Segni di assenso del deputato Depretis*), ad ogni modo insisto ed affermo che col ripiego proposto dal signor Allievi si riuscirebbe a votare un articolo di legge che non ha significazione. Ed invero ei mi parrebbe miglior partito quello di accogliere la conclusione che mi pare derivi dalle parole che ha detto poco fa il ministro delle finanze: si tolga quest'articolo, e se il signor ministro ha d'uopo di qualche disposizione, la chieda con un apposito articolo; ed anche con un apposito progetto di legge che sarebbe ancor meglio.

SELLA, ministro per le finanze. Intendo solamente di dichiarare che dal momento che ho detto che io non dissentiva dall'onorevole Depretis per ciò che riguardava i concetti dai quali egli è mosso, e che io non dividevo di chiedere la facoltà di mutare le basi dei catasti vigenti nelle varie provincie, io non ho alcuna difficoltà d'accettare, anzi di buon grado accetto lo emendamento proposto dall'onorevole Allievi, il quale, mi pare, mentre da una parte lascia immutati di diritti i quali possono spettare ai terzi, ai possessori, ai contribuenti per i catasti attuali, dall'altra parte permette

al Governo di fare quelle mutazioni nella parte amministrativa e di procedura che sono, a parer mio, affatto indispensabili.

DEPRETIS. Io dichiaro che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Allievi, prima di tutto perchè non contempla il caso d'inesigibilità, e questo caso vuol essere contemplato; ed io sarei in grado di citare degli esempi in cui potrebbe aver luogo l'inesigibilità a favore del contribuente, senza che l'esattore, se non fosse applicata la legge, avesse obbligo di esonerarlo.

Poi non l'accetto anche perchè desidero che le leggi siano chiare. La formola *salvo i diritti* è troppo indeterminata.

Quale sarà la misura e la estensione di questi diritti? In che si faranno consistere?

I diritti io li desumo dal complesso della legislazione, consistono bene spesso in determinate garanzie, anche solamente in alcune forme, in alcuni controlli che costituiscono un vero diritto per il contribuente. Ora, questi controlli saranno conservati? Quale sarà l'estensione dei provvedimenti processuali? Io non posso dipartirmi dall'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Depretis consisterebbe nel cominciare l'articolo 33 colle seguenti parole:

« Con regolamento sancito per decreto reale saranno stabilite in base alle leggi vigenti le norme da seguirsi. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Allora torna inutile il deliberare sull'altro emendamento del deputato Allievi; quindi metto ai voti l'intero articolo 33, emendato dal Deputato Depretis.

Esso è così concepito:

« Con regolamento sancito per decreto reale saranno stabilite, in base alle leggi vigenti, le norme da seguirsi:

« 1° Per la rettificazione dei ruoli;

« 2° Per la dichiarazione delle quote inesigibili;

« 3° Per il rimborso ai contribuenti delle somme non dovute, ed il rimborso ai contabili delle somme inesigibili o restituite;

« 4° Per i rilasci o riduzioni d'imposta per le reimposizioni ordinate dalle rispettive leggi d'imposta. »

SELLA, ministro per le finanze. Io dichiaro di ritirare quest'articolo 33, poichè credo che questo dar facoltà di fare regolamenti in base alle leggi vigenti è un'assurdità.

Il potere esecutivo non ha bisogno di essere autorizzato da un articolo di legge a far regolamenti.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce alla soppressione?

NISCO, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, quest'articolo 33 s'intenderà soppresso.

(È soppresso.)

Passiamo all'articolo 34: « I centesimi addizionali

alle imposte dirette a favore dei comuni e delle provincie saranno riscossi colle norme e coi privilegi sopra stabiliti, e gli esattori non potranno ruscare la riscossione ed il servizio dei relativi pagamenti a corrispettivo d'un aggio non maggiore di quello che ricevono dal Governo, quando le provincie ed i comuni abbiano fatte le volute dichiarazioni in tempo utile. »

A quest'articolo il deputato Rubieri ha presentato il seguente emendamento:

« I centesimi addizionali alle imposte dirette a favore dei comuni e delle provincie saranno riscossi colle norme e coi privilegi sopra stabiliti dagli esattori comunali e provinciali; ma gli esattori mandamentali non potranno ruscare di assumere quella riscossione. »

E qui continua l'articolo.

Il relatore ha la parola.

NISCO, relatore. Se l'onorevole Rubieri vuole sviluppare il suo emendamento, io parlerò dopo, poichè è un emendamento tutt'altro che di forma.

PRESIDENTE. Il deputato Rubieri ha la parola per isviluppare il suo emendamento.

RUBIERI. Dopo la discussione che ha avuto luogo sul precedente articolo, non ho bisogno di ricordare alla Camera come una delle più pregevoli qualità di una disposizione legislativa sia la chiarezza, perchè quando una disposizione legislativa è ambigua, è necessità ricorrere alle interpretazioni, alle quali bisogna procedere per mezzo di regolamenti e di circolari, che spesso alterano le leggi, e talvolta le adulterano, ed in qualunque modo aprono ampia la via agli arbitrii.

Or bene mi pare che il vizio di quest'articolo sia appunto l'ambiguità almeno nella forma, perchè quanto allo spirito, esso dovrebbe essere chiaro dopo l'interpretazione che gli diede lo stesso onorevole relatore nella tornata del 16 dicembre. In quella tornata il signor relatore, dopo avere annunziato che quest'articolo sarebbe stato introdotto nella legge, soggiunse queste poche parole, che ne chiariscono perfettamente l'intendimento. Egli disse: « Dunque tutti i comuni, i quali si vorranno servire dell'esattore governativo, e che vorranno servirsi non solo dell'esattore, ma anche dei collettori, lo potranno fare a loro talento ed a condizioni non mai maggiori di quelle che loro fa lo Stato. »

Dunque, secondo quest'interpretazione, è evidente che per primo punto i comuni e le provincie avrebbero diritto di valersi del proprio esattore: ma queste non risulta dalla forma con cui l'articolo è concepito, poichè...

NISCO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento del deputato Rubieri.

RUBIERI. Lo accetta?

NISCO, relatore. Sì, non era stato letto ancora.

RUBIERI. In tal caso non occorre ch'io prosegua.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo emendato dall'onorevole Rubieri ed accettato dal Ministero e dalla Commissione:

TORNATA DEL 26 GENNAIO

« I centesimi addizionali alle imposte dirette a favore dei comuni e delle provincie saranno riscossi colle norme e coi privilegi sopra stabiliti dagli esattori comunali e provinciali; ma gli esattori mandamentali non potranno ricusare di assumere quella riscossione ed il servizio dei relativi pagamenti a corrispettivo di un aggio non maggiore di quello che ricevono dal Governo, quando le provincie ed i comuni abbiano fatte le volute dichiarazioni in tempo utile. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 35, sul quale debbo annunciare che la Commissione e il Ministero hanno d'accordo proposta la seguente formola:

« I comuni di un mandamento potranno d'accordo proporre al ministro l'esattore mandamentale.

« Il ministro in parità di condizioni ha l'obbligo di nominarlo. »

Qui pure vengono molti degli emendamenti presentati.

Il deputato Mellana propone:

« I Consigli comunali, i quali presteranno la cauzione richiesta agli esattori, dovranno essere prescelti ed incaricati dell'esazione del loro comune. »

Il deputato Cocco presenta il seguente:

« Ai comuni di ciascun mandamento è data *facoltà* di nominare l'esattore per le imposte dirette, il quale assuma il *carico* e l'obbligo di cui all'articolo 1° (del progetto).

« Ove non tutti i comuni dello stesso mandamento si avvalessero dell'anzidetta *facoltà*, il Governo provvederebbe o con la nomina dell'esattore mandamentale o con altro espediente compatibile con la facilitazione dei pagamenti da parte dei contribuenti. »

La proposta dei deputati Cini, Morosoli e Mari è così espressa:

« Nonostante il disposto dell'articolo 1°, allorchè da tutti i comuni di un mandamento ne sia fatta domanda, la riscossione delle imposte dirette sarà loro affidata, secondo le norme prescritte nella presente legge. In tal caso i comuni medesimi verranno riguardati come formanti un consorzio, il quale avrà gli obblighi ed i diritti attribuiti agli esattori mandamentali. Tutte le somme riscosse dovranno essere riunite e poste a disposizione del Governo nella cassa del comune capoluogo del mandamento. »

I deputati Torrigiani, Valerio e Busacca hanno presentato questo emendamento:

« Ferme restando le precedenti disposizioni, è data *facoltà* ai comuni di nominare ciascuno il suo esattore per la riscossione delle imposte dirette erariali, o di costituirsi in uno o più consorzi per la nomina d'uno stesso esattore, e ciò alle stesse condizioni e cogli stessi oneri stabiliti nei precedenti articoli.

« Tale *facoltà* è ristretta al caso in cui ne intendano profittare i comuni tutti del mandamento. »

Il deputato Alfieri D'Evandro propone un articolo così concepito:

« L'ufficio di esattore governativo non è incompatibile con quello di esattore comunale; chè anzi, dietro semplice invito delle amministrazioni municipali, l'esattore non potrà rifiutarsi di assumere l'esazione degli introiti comunali alle stesse condizioni delle provvisioni governative. »

Il deputato Rubieri ha presentato un emendamento, ma dopo aver visto quello dei deputati Cini, Morosoli e Mari, dichiarò di associarsi al medesimo.

RUBIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine. La pregherei di dar lettura anche del mio emendamento perchè nel caso che l'andamento della discussione mi consigliasse a riprodurlo, mi riserverei questo diritto.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« È in facoltà dei comuni o consorzi di comuni compresi in un mandamento di porsi tutti d'accordo per assumere, ciascuno sotto la propria responsabilità, la riscossione delle rispettive imposte.

« Qualora si pongano d'accordo, ciascun comune subentrerà, nella parte che gli spetta, all'esattore mandamentale in tutti gli obblighi e i diritti di lui, e farà esercitarne l'ufficio da un proprio esattore. »

Ora darò lettura nuovamente dell'articolo proposto dalla Commissione e dal ministro affinchè quelli che hanno messo innanzi altri emendamenti che si avvicinano a questo, possano averlo sott'occhio per i debiti riscontri.

MELLANA. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Gliela darò. Ora leggo nuovamente l'articolo. (*Vedi sopra*)

La parola è all'onorevole Mellana.

MELLANA. Il concetto della proposta da me fatta pare consono all'opinione della Camera, e ciò lo desumo da vari emendamenti presentati e che sono consoni alla proposta da me fatta; quindi per agevolare la riuscita io non insisterò perchè sia adottato l'articolo da me formulato, ma mi associerò volentieri alle altre redazioni che tendono al medesimo risultamento; con una sola modificazione però che credo sarà accolta dagli onorevoli proponenti Cini e Morosoli.

Io non posso assolutamente comprendere come la Commissione creda di aver data in qualche modo soddisfazione al nostro richiamo coll'emendamento che venne da essa proposto. Da esso si vede che l'onorevole relatore non ha per nulla compreso lo scopo che ci eravamo prefisso colla nostra proposta. Noi volevamo porgere un mezzo ai comuni dello Stato di evitare le conseguenze che derivano da questa legge, cioè volevamo lasciare un mezzo ai comuni... (*Conversazioni*)

Sento il male di gola, io parlo già con istento, pregherei quindi la Camera di un poco di silenzio.

Voci. Parli! parli!

MELLANA. Noi volevamo opporci al favoritismo ministeriale e la proposta della Commissione tende a crearne due: quasi non bastasse a chi aspira a questi lucrosi impieghi di tesoreria o ricevitoria, il fare le

pratiche presso il Governo, per essere più sicuri si vuole anche avere l'appoggio dei comuni. Che cosa può valere ai comuni che l'esattore, se deve andare armato di tutte le esorbitanze di questa legge, sia nominato direttamente dal Governo o per raccomandazione di qualche terrazzano o di qualche cittadino influente nel Consiglio? Noi non ci occupiamo di questo. D'altra parte anche da questo lato non sarebbe che elevare conflitti continui tra i comuni ed il Governo: questo avrebbe sempre modo di eludere le proposte di quelli, creando nuovi dissensi.

Se vi ha da essere un esattore il quale dopo gli otto giorni stabiliti percepisca inesorabilmente quella multa del 70 per 100 e possa nei modi qui stabiliti compellere i contribuenti, sia desso nominato per raccomandazione del municipio o per altra raccomandazione venuta al Ministero, a me ciò nulla importa.

Noi proponiamo questa modificazione per temperare la disposizione di questa legge, che noi crediamo dura, mediante l'intervento paterno dei comuni, affinché esigendo essi l'imposta per mezzo dei loro mandatari, assicurino da una parte lo Stato ed esonerino dall'altra i contribuenti da quelle dolorose condizioni che la legge, quando affida l'esazione dell'imposta ad impiegati od agli appaltatori, è obbligata a stabilire. Ecco qual era il nostro scopo. Ora io domando se l'emendamento della Commissione abbia, non dico raggiunto, ma neppure dato sentore di conoscere quale fosse lo scopo filantropico che ci guidava in questa circostanza.

E qui mi cade in acconcio di rispondere a quello che l'onorevole ministro delle finanze diceva ieri sul conto mio, vale a dire che sebbene io mi opponga talvolta fortemente in questo recinto ad alcune leggi che non hanno il mio soddisfacimento, tuttavia quando si tratta della loro esecuzione io so adoprarmi energicamente per esse, ed in prova adduceva l'esempio, che sebbene io combattessi vivamente la legge da lui presentata per l'anticipazione dell'imposta, massimamente quando vi era unita la multa del 6 per 100, ciò non ostante mi sono poi prontamente adoperato perchè i comuni intervenendo nell'operazione liberassero i contribuenti da questo pericolo senza esporre lo Stato ai danni che ne sarebbero derivati ove non avesse potuto ottenere quei 120 milioni.

Ciò facendo, io non ho approvato la durezza della disposizione, ma ho procurato di menomare le fatali conseguenze. Ed anche ora, poichè la Camera ha creduto, per assicurare allo Stato l'esazione dell'imposta, di stabilire provvedimenti gravosi pei contribuenti, io volgo le mie cure a far ammettere una modificazione che possa lasciar subentrare l'azione dei comuni a tutela dei cittadini e nello stesso tempo a garanzia del Governo.

Quindi a nulla monta, lo ripeto per la terza volta, che questo esattore, se ha da esercitare le sue funzioni nel modo inesorabilmente prescritto dalla legge, sia nominato per favoritismo dei consiglieri comunali, o per quello di altra persona qualunque.

Io ritengo che il da me proposto articolo essendo più breve, forse meglio si applicherebbe, ma siccome il medesimo risultato si può ottenere coll'emendamento Cini e Morosoli, io mi associo a questo, onde unire le forze pel trionfo del principio.

Mi faccio però lecito di osservare ai proponenti come sia necessaria una qualche modificazione alla loro proposta. Essi dicono: « Non ostante il disposto dell'articolo 1° allorchè, ecc. » Dunque vuol dire che lo spirito generale della legge è che l'esattore debba essere nominato dal Governo in ogni mandamento.

Qui è un'eccezione che noi vogliamo fare, cioè dar il diritto ai comuni, quando sottostiano a tutti i carichi imposti all'esattore, di aver essi la percezione, e appunto perchè è un'eccezione, bisogna farla chiara ed esplicita.

TORRIGIANI. Domando la parola.

MELLANA. Nella proposta Morosoli si parla puramente di consorzi mandamentali e si tace del comune che forma mandamento, e che racchiude in sè vari mandamenti.

È bensì vero che lo spirito della legge sarebbe bastarza chiaro, ma l'esperienza mi insegna che ciò non basta; quando si tratta di leggi finanziarie si trova pur sempre il modo di dare contraria interpretazione, e qui l'interpretazione si potrebbe dare nel senso di restringere il beneficio al solo caso espresso, onde è d'uopo che anche la lettera dell'articolo sia ben chiara.

Io quindi pregherei gli onorevoli proponenti di voler mettere una espressione, perchè nella eccezione che imprendiamo di far trionfare nella Camera siano compresi tutti i comuni, tanto quelli che si compongono di vari mandamenti, come quelli che formano un solo mandamento, quanto quelli che fanno parte del consorzio denominato mandamento.

Fatta questa osservazione, siccome l'avviso da me sostenuto sarà da altri propugnato con argomenti più validi di quelli da me addotti, io mi taccio sperando che i proponenti l'articolo vorranno presentare una modificazione, la quale raggiunga lo scopo che evidentemente si sono proposti d'ottenere.

TORRIGIANI. Io mi trovo d'accordo coll'onorevole deputato Mellana di non poter accettare l'emendamento proposto dalla Commissione.

Mi trovo d'accordo dichiarando subito che invece di avere degli esattori che fossero nominati ed in balia dei comuni, avremo degli esattori in dipendenza del Governo: i due sistemi, come ognuno vede, sono lontanissimi l'uno dall'altro. Ma io avrei sperato che l'onorevole Mellana si fosse accostato piuttosto all'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre in compagnia de'miei colleghi ed amici Valerio e Busacca, anzichè all'emendamento proposto dagli onorevoli Cini, Morosoli e Mari. Come la Camera avrà potuto rilevare, i due emendamenti non sono punto lontani l'uno dall'altro, ma mi pare che il mio faccia un passo di più in favore di quella libertà comunale di cui l'onorevole

Mellana si è sempre mostrato tenerissimo. Infatti a chi ben guardi alla differenza di questi due emendamenti, riscontrerà facilmente ch'essa è riposta precisamente in ciò: l'emendamento Cini non consente che vi possa essere esattore comunale quando il consorzio non comprende tutti quanti i comuni racchiusi in un mandamento.

L'emendamento Torrigiani, Valerio e Busacca invece vorrebbe che fosse lasciata facoltà ai comuni che fanno parte d'un mandamento, di distribuirsi in vari consorzi. E qui m'affretto subito a dichiarare che io ed i miei colleghi proponenti ci siamo mostrati solleciti a volere che sieno tutti i comuni compresi in un mandamento, bene immaginando l'obbiezione che sarebbe stata giustissima, per parte del signor ministro, cioè che quando qualche comune del mandamento fosse stato escluso dal consorzio, allora sarebbe stato giuocoforza di dover nominare un esattore governativo per uno o più comuni fuori di questi consorzi e compresi nel mandamento. Ma, ripeto, se la differenza, come a me pare, non consiste che in questo, ossia in una maggior libertà lasciata ai comuni di costituirsi non in un solo consorzio e comprensivo di tutto il mandamento, ma in diversi consorzi comprendenti il mandamento medesimo, noi avremmo raggiunto questi due scopi appunto d'una maggiore libertà lasciata ai comuni e di una maggior facilità di costituire i consorzi. Io credo che ove passasse l'emendamento Cini, sarebbe certo meglio che nulla; ma non potendomi nascondere la somma difficoltà di formare un solo consorzio di tutti i comuni di un mandamento, veggio che ben poco di utile all'atto pratico potrebbe risulturne.

Io quindi raccomando all'attenzione ed al favore della Camera l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre insieme a' miei colleghi Valerio e Busacca.

NISCO, relatore. L'onorevole Torrigiani diceva di non poter accettare l'articolo proposto in aggiunta dalla Commissione, poichè si trovano a fronte due sistemi. Egli ha detto: non vogliamo gli esattori nominati dal Governo, vogliamo al contrario gli esattori nominati dal comune.

Accetto questa sua dichiarazione per fare i dovuti commenti.

L'onorevole Torrigiani ammette, credo, che sia principio di lealtà d'ogni discussione, che si debbano rispettare e ritenere i precedenti già stabiliti e discussi, altrimenti sarebbe impossibile qualsiasi discussione e votazione.

L'articolo 1 da noi votato dice: « La riscossione delle imposte dirette sarà fatta per mezzo di agenti dello Stato, detti esattori, che per ciascun mandamento ne assumono il carico a tutto loro rischio, e con l'obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

Inoltre l'articolo 2 dice: « In ogni mandamento vi sarà un esattore, » ecc. L'articolo 5 poi aggiunge che cotesti esattori o agenti dello Stato sono nominati dal ministro delle finanze.

Vede quindi l'onorevole Torrigiani che noi con gli articoli 1, 2 e 5 abbiamo stabilito il principio che la riscossione delle imposte debb'essere fatta dagli esattori mandamentali che sono agenti del Governo e sono nominati dal ministro delle finanze, non da esattori comunali e nominati da comuni, secondo porta il suo emendamento.

Dopo che quest'articolo è stato votato, dopo la lunga discussione che si è fatta, credo che non si possa regolarmente per via d'emendamenti in un 35° articolo ritornare sopra una questione che per ogni deputato non è più questione, ma è una verità, perchè ha subito la prova della votazione.

Nè solo questo debbono ricordare l'onorevole Torrigiani e gli altri proponenti, ma debbono ricordare ancora che fu fatta una mozione alla Camera dall'onorevole Panattoni precisamente per ritornare indirettamente quasi su questa questione, mozione che, se non nelle parole, nell'indole e nello spirito è simile a quelle oggi in varie forme riprodotte, e l'onorevole Panattoni ricobbe che il principio era già stato votato e si accontentò della dichiarazione del ministro per le finanze di tener conto della sua proposta nel regolamento che sarebbe indi a stabilire.

Quindi io credo, e ne appello alla lealtà di tutti i miei colleghi, che non si possa discutere nuovamente su questo principio che è stato votato: non credo che si possa più venire a mettere in discussione una questione già risolta e votata.

Passo ora da una osservazione pregiudiziale che mi penso che debba essere rispettata da ogni Corpo deliberante, alla questione di merito.

Che gli onorevoli miei colleghi toscani venissero a far simili proposte, e vi ritornassero sempre con perseverante coraggio, io ho ragione di rispettare cotesta singolare pazienza, virtù che mette radici in alcune abitudini le quali pur troppo ho l'obbligo di prendere in considerazione. Ma delle opposizioni e mozioni dell'onorevole Mellana, che è di queste provincie subalpine, dove si esige dagli esattori e dagli agenti dello Stato, io davvero ho ragione di meravigliarmi.

All'onorevole Mellana leggerò, in risposta di quanto egli ha detto e rimproverato alla Commissione, il passo di un opuscolo del quale mi sembra che egli stesso abbia fatto l'elogio, opuscolo pubblicato dal signor Sanguinetti Adolfo, e che veramente è degno di elogi.

In questo opuscolo si scrive:

« Il conte Bastogi quand'era ministro aveva fatto preparare uno schema di legge sulla riscossione delle imposte, il quale, quantunque non sia stato presentato al Parlamento, venne tuttavia distribuito privatamente ai deputati.

« Il progetto del Bastogi, che affidava la riscossione dei tributi ai comuni, non era altro che il sistema toscano da estendersi con poche o niuna modificazione a tutto il regno; questo progetto aveva un peccato d'origine che tutte le acque lustrali di Santa Maria del

Fiore non valgono a cancellare. Il Bastogi, nel compilarlo, aveva abbadato, forse senza saperlo, ad un istinto storico... » ecc.

E poi procedendo dice:

« Ebbene, che cosa si faceva col progetto Bastogi? Appunto ciò, di abbandonare al comune una delle attribuzioni più gravi ed odiose dello Stato; il comune sarebbe obbligato ad occuparsi d'interessi che non sono suoi, » e poscia passa a dimostrare come « ciò toglie loro la desiderata indipendenza o autonomia. »

Finalmente conchiude:

« Il progetto Bastogi fu allora condannato da un giornale di Torino, la *Gazzetta del Popolo*, che faceva appunto avvertire che con esso si esautorava moralmente il comune il quale da protettore degli interessi comuni diventava agente fiscale dello Stato. »

Voci dalla sinistra. Venga alla questione!

NISCO, relatore. Alla questione precisamente sto. Io lessi questa parte di un opuscolo che è stato lodato, se non m'inganno, dallo stesso onorevole Mellana, per mostrargli che il principio delle esazioni per comune è un principio che è stato riconosciuto non esatto quando è stato messo innanzi dal conte Bastogi.

Ed alle ragioni esposte dall'onorevole Sanguinetti io soltanto aggiungo di essere grande sventura nostra di non aver noi idea esatta e vera della libertà del comune, e del come esso debba esser costituito nello Stato.

In quanto poi alle garanzie che il comune presenta, io farò osservare all'onorevole Mellana che il comune non può amministrare per lo Stato, cioè esigerne le imposte e fare il servizio di tesoreria, come comune, appunto perchè è persona morale e non individuale, non è quella persona contro la quale lo Stato può esercitare le azioni che tutti i Codici concedono per mettere in salvo le somme spettanti al pubblico tesoro. Contro il comune non si può esercitare l'azione personale, generalmente ammessa contro tutti i contabili dello Stato.

L'onorevole Mellana pensa che la Commissione non è stata felice abbastanza nell'indovinare l'intendimento suo.

Davvero non poteva indovinarlo, perchè la Commissione non poteva essere contraddittoria con sè medesima. La Commissione non poteva accettare un principio il quale avesse distrutto quello che era stato già votato e stabilito dalla Camera.

Al contrario, la Commissione ha considerato che tanto l'onorevole Mellana, quanto l'onorevole Morosoli e gli altri onorevoli colleghi potevano avere lo scopo di garantire il comune di subire esattori, i quali non fossero da esso conosciuti, e che per mancanza di personale conoscenza non potessero dare preventiva assicurazione sufficiente di moralità; ha considerato pure che intendimento dei proponenti potesse essere di allontanare ogni specie di favoritismo in coteste nomine.

E per coteste due considerazioni è venuta la vostra Commissione nella determinazione di stabilire che qualora concordemente tutti i comuni di un mandamento

prescegliessero un esattore, tale scelta dovesse essere rispettata dal ministro nel senso che a pari condizioni di aggio il prescelto dai comuni del mandamento sia il nominato, dando la prescritta cauzione ed uniformandosi a quanto è stabilito nella presente legge.

Non comprendo quale possa essere questo favoritismo in secondo grado, contro di cui si slancia l'onorevole Mellana, quando tutti i comuni di un mandamento concordemente rivolgono i loro voti sulla scelta di un individuo, ed in questo caso ogni onest'uomo sarebbe ben lieto di poter avere i voti di tutti i comuni di uno stesso mandamento, perchè allora vorrebbe dire che costui è un uomo il quale offre garanzia sufficiente, e si sa di poter essere da tutti accettato.

Laonde, la vostra Commissione ha presentato un articolo 35 così concepito:

« I comuni di un mandamento potranno d'accordo proporre al ministro l'esattore mandamentale, e il ministro in parità di condizioni è obbligato a nominarlo. »

Così il principio della garanzia dei comuni, cioè, di poter avere esattore persona che sia generalmente nel comune accettata, è precisamente mantenuto. D'altra parte, quando il ministro a parità di condizioni è obbligato a nominarlo, si vede benissimo che la proposta del comune non è altro che una nomina.

Una voce a sinistra. È un'ironia.

NISCO, relatore. Non è niente affatto un'ironia.

Io credo diversamente, e credo che sia un diritto preziosissimo e nei limiti dei principii già votati dalla Camera, e per effetto di questo convincimento la Commissione mantiene completamente il suo emendamento e rigetta tutti gli emendamenti che sono stati proposti, e perchè sarebbe contrario a tutto il sistema parlamentare il far ripetere la votazione sopra un principio già discusso e votato, e perchè, se mai uno dei proposti emendamenti fosse ammesso, io stesso pregherei il ministro delle finanze a ritirare una legge la quale in allora, invece di facilitare la finanza e darle il mezzo di fare con risparmio e con sicurezza il servizio dell'esazione e della ricevitoria, produrrebbe maggiori inconvenienti di quelli che al presente esistono. La qual preghiera io farei, non perchè questa legge sia nata storta, come diceva l'onorevole De Cesare, ma perchè ha un'altra sventura, sventura che io per una dovuta riverenza non posso qui ricordare.

Quindi prego la Camera di accettare la proposta della Commissione.

MELLANA. L'onorevole relatore ha letto, facendone elogi, alcune pagine di un opuscolo di un nostro collega, il deputato Sanguinetti, che se ne stava *tutto umile in tanta gloria.* (ilarità)

NISCO, relatore. Non appartiene a lui, ma a suo fratello.

MELLANA. Sia pure. È una gloria di famiglia. (ilarità)

L'onorevole Nisco, dalla circostanza che io in un'altra tornata mi sono valso delle cifre di quell'opuscolo, ne inferiva che ne dovessi accettare tutte le dottrine.

TORNATA DEL 26 GENNAIO

NISCO, *relatore*. Le ho fatte mie.

MELLANA. Rimango poi stupito come l'onorevole relatore, il quale sostiene un principio totalmente contrario a quello che si contiene nell'opuscolo del signor Sanguinetti, lodi ed accetti questo scritto che è tutto diametralmente opposto ai principii di questa infausta legge, ed ascriva poi a colpa mia di combattere un'opinione di quello scritto stesso, perchè ne ho citate alcune cifre, mentre, per quanto concerne quest'articolo, ho sempre combattuto quell'opuscolo.

TORRIGIANI. L'onorevole relatore si è avvisato di richiamarmi al principio dichiarato nell'articolo 1° di questa legge, dimenticando forse egli alla sua volta che nell'articolo 1° si stabilisce un principio, e che noi abbiamo creduto di fare un'eccezione, ma non una contraddizione a questo principio col nostro emendamento. Tanto è vero che se l'onorevole Nisco avesse avuto la compiacenza di leggere le prime linee di questo nostro emendamento, avrebbe veduto che io sono nel vero, poichè in esse si dice espressamente: *ferme restando le precedenti disposizioni*. Cosicchè mi pare che resta così a suo carico il dimostrare in che cosa il nostro emendamento contraddice alle precedenti disposizioni di questa legge.

L'onorevole Nisco ha pure detto che gli esattori comunali si trovano in Toscana e non nelle altre parti d'Italia, quasi maravigliando che vi siano dei deputati non toscani i quali possano accogliere un buon principio, perchè venuto dalla Toscana.

In verità questo mi sembrerebbe un po' strano da parte sua. Ma io mi fermo principalmente a questo, che l'onorevole Nisco o chi per lui per giustificare il suo assunto deve provare che l'emendamento proposto da me e da due onorevoli colleghi contraddice ad articoli già sanciti in questa legge per voto della Camera, ed allora io mi arrenderò subito alle sue obiezioni, ove siano abbastanza giustificate.

Se vi fossero per ogni mandamento dei ruoli mandamentali d'imposta, io capirei benissimo che mi si potrebbe opporre: *ma come fareste voi a decomporre questi ruoli speciali dei mandamenti nei ruoli speciali dei comuni?* Ma le esazioni si compiono appunto per ruoli speciali di comuni. Dunque, domando io, perchè i comuni di un mandamento, o isolati o costituiti in consorzio, non possono nominare i loro esattori, tuttavolta che (mi piace ripeterlo alla Camera) questi consorzi comprendano tutto quanto un mandamento? E qui sta precisamente la soddisfazione che noi dobbiamo dare alla libertà dei comuni senza offesa al principio della legge, vale a dire che l'esazione si compia per mandamento, e l'esattore o gli esattori dipendano dal comune o da consorzi di comuni.

Io non ho altro da aggiungere per raccomandare l'emendamento alla Camera.

MOROSOLI. Svolgerò le ragioni che stanno a sostegno dell'articolo addizionale da me proposto in unione degli onorevoli deputati Cini e Mari, ed in pari tempo darò replica alle obiezioni proposte dall'onorevole re-

latore della Commissione. Ma innanzi tutto, permettetelo, o signori, non posso anch'io tacere la sinistra impressione che mi ha suscitato il progetto di legge in esame.

Considero questo progetto come una conseguenza dolorosa del sistema praticato fin qui nel riordinamento legislativo del Regno italiano. Senza prestabilire un piano di riforma generale e completo, il quale avrebbe dovuto seguirsi come norma regolatrice dai diversi Ministeri che si sono succeduti; senza prima pensare alla attuazione delle istituzioni fondamentali dello Stato, vo' dire il municipio e la provincia, si propongono spesso leggi speciali che non possono essere coordinate con quelle istituzioni.

Di qui l'inconveniente gravissimo che le disposizioni legislative che si discutono non siano tra loro connesse e consequenziali, e le une non risultino la esplicazione e il complemento delle altre.

Potrei allegare moltissimi esempi in conferma della verità di questa mia asserzione. Ma basti il progetto di legge in esame. Udite infatti in una delle precedenti sedute l'onorevole ministro della finanza affermare come esso non avrebbe avuto difficoltà a proporre la adozione del sistema toscano relativo alla riscossione delle pubbliche imposte, ma che ne lo impediva il fatto a tutti noto che i comuni non sono peranco costituiti in modo uniforme e che in tutte le provincie del Regno non funzionano regolarmente come nella provincia toscana, per cui riusciva indispensabile la legge proposta.

Questa legge adunque muove da una necessità cui dovremo soggiacere.

Quanto a me, mi addolora grandemente che non si adotti come norma generale per la riscossione delle pubbliche imposte il sistema toscano, in molto conforme al sistema che vige anche adesso nelle provincie meridionali. Io sono profondamente convinto che questo sistema sia preferibile ad ogni altro, e poichè da esso desumo la ragione fondamentale della proposta, permettetemi che io rispetto a questo sistema emetta brevissime avvertenze, le quali varranno a confortare il mio assunto.

Il municipio, istituzione eminentemente italiana, voi lo sapete, o signori, subiva una trasformazione al sopravvenire dei Governi monarchici; cessava allora di essere potere politico, e diveniva amministrazione economica dello Stato. Sotto questo punto di vista il municipio ebbe posteriormente la missione di provvedere al maggiore sviluppo economico del territorio che gli apparteneva, e fu perciò autorizzato ad imporre per proprio conto ed a valersi di un funzionario del comune per esigere le imposte da esso deliberate.

Allorchè il granduca Pietro Leopoldo in Toscana, sussidiato dai consigli dei più dotti pubblicisti che onorassero il secolo trascorso, proclamava i grandi principii economici che poi furono tolti ad esempio dalle altre culte nazioni, e dava opera alla celebre riforma municipale, stabiliva fra le altre cose che il camarlingo

comunitativo dovesse esigere le pubbliche tasse anche nell'interesse dello Stato. Questo sistema che vige tuttora in Toscana e che, come ho avvertito, è in molto conforme a quello che si pratica tuttora nelle provincie meridionali, si presenta come il più *razionale*, il più *economico* e quello *che offre maggiori garanzie allo Stato*.

Che sia il più razionale, si comprende agevolmente quando si consideri che il municipio, come amministrazione economica dello Stato, è quel potere interposto fra i contribuenti e il Governo, quel potere che deve provvedere alla prosperità del comune, quel potere, in una parola, che ha la tutela dei comunisti per tutto ciò che attiene all'interesse dell'aggregazione municipale. Ora, come il tutore è obbligato ad effettuare le riscossioni ed i pagamenti nell'interesse dell'amministrazione tutelare, così sembra razionale avvenga del municipio quanto alla esazione delle imposte ed al loro pagamento nella cassa del pubblico erario.

Che poi sia questo sistema il più economico, si comprende agevolmente. Affidata la esazione delle imposte ai comuni, nessun aggravio pesa a carico del Governo, che anzi nel sistema toscano esso ritrae da questa maniera d'esazione una sorgente di lucro, mentre, come è noto, compartecipa delle multe cui soggiacciono i contribuenti morosi al pagamento.

Che finalmente il sistema toscano offra le più ampie garanzie, riesce agevole a comprendersi. Un triplice ordine di coobbligati sta ad assicurare il Governo dell'esatto pagamento delle pubbliche tasse, poichè, oltre i contribuenti direttamente tenuti a soddisfarle, vi è l'obbligazione del comune e del camerlingo che, per disposto di legge, deve offrire una garanzia ipotecaria che sta ad assicurare il municipio dell'esatto adempimento delle di lui ingerenze.

Io ho creduto opportune queste brevi avvertenze per dimostrarvi come l'elemento municipale si adoperi utilmente nell'esazione delle pubbliche imposte in ordine al sistema toscano, e come non possa nè debba questo elemento essere trascurato anche di fronte alla legge attuale.

Muovendo da questo concetto, vi abbiamo proposto l'articolo addizionale, concepito nei termini che appresso:

« Non ostante il disposto dell'articolo 1°, allorchè da tutti i comuni di un mandamento ne sia fatta dimanda, la riscossione delle imposte dirette sarà loro affidata, secondo le norme prescritte nella presente legge. In tal caso i comuni medesimi verranno riguardati come formanti un consorzio, il quale avrà gli obblighi ed i diritti attribuiti agli esattori mandamentali. Tutte le somme riscosse dovranno essere riunite e poste a disposizione del Governo nella cassa del comune capoluogo del mandamento. »

In ordine a quest'articolo, come udiste, è stabilito che, quando tutti i comuni di un mandamento si costituiscono in consorzio e domandino d'esigere le pubbliche imposte, debba essere loro concessa questa fa-

coltà. Una tale disposizione, checchè altri ne pensi, non disturba l'economia della legge, e rifiuisce in pari tempo a vantaggio dei contribuenti e dello stesso Governo.

Non disturba la economia della legge, perchè mentre essa istituisce gli esattori mandamentali, la proposta surroga ad essi il consorzio del mandamento, cogli obblighi tutti che la legge impone agli esattori mandamentali, talmentechè se l'esattore deve risiedere nel capoluogo del mandamento e disimpegnare anche i servizi del tesoro, quest'obbligo in ordine alla proposta dovrà essere disimpegnato dall'esattore del comune ove esiste il capoluogo del mandamento, e l'esattore stesso dovrà offrire le identiche garanzie che la legge vuole di fronte all'esattore mandamentale nominato direttamente dal Governo. Gli esattori poi degli altri comuni costituenti il consorzio, funzioneranno come i collettori. Sicchè con questo congegno d'attribuzioni, con queste garanzie, non si tratta d'altro in ultima analisi che di concedere ai municipi riuniti in consorzio la facoltà di continuare ad esigere le pubbliche imposte e di nominare essi l'esattore mandamentale con quegli obblighi stessi che la legge impone agli esattori da esso prescelti. Non so quindi comprendere come si possa affermare che la proposta disturbi la economia della legge.

La disposizione che propongo è inoltre utile ai contribuenti, perchè così sarà evitato il caso che di fronte ai funzionari i quali dipendono direttamente dalla autorità municipale, e su cui essa può esercitare una continua sorveglianza, soggiacciono i contribuenti stessi a quei soprusi, a quelle vessazioni che sogliono commettere i pubblici esattori i quali, mi sia lecito l'esempio, sono come le piante esotiche, che male allignano in terra straniera.

Finalmente la è disposizione utile per lo stesso Governo, perchè un consorzio di più comuni che assume l'incarico dell'esazione delle pubbliche imposte offre certamente maggiori garanzie di quelle che possa presentare un singolo individuo che assuma l'ufficio di esattore, perciò mi sembra dimostrato all'ultima evidenza come la proposta meriti d'essere accolta.

Mi resta adesso a rispondere all'obbiezione pregiudiziale dell'onorevole relatore, laddove ha tentato di insinuare che l'articolo addizionale di cui è parola fu già respinto nella discussione dell'articolo 1° del progetto di legge e che non possa per questo essere riproposto alla votazione. Basti una semplice avvertenza per respingere l'obbiezione. Nella discussione dell'articolo 1° si propose che i comuni senza avere riguardo al mandamento fossero autorizzati ad esigere le pubbliche imposte, e la proposta fu rigettata. Adesso l'articolo addizionale istituisce dei comuni un consorzio che deve comprendere un mandamento e attribuisce al mandamento medesimo la facoltà di esigere le pubbliche imposte; sicchè ben altro è il subbietto su cui deve adesso pronunziarsi la Camera, nè fu per niente pregiudicato dalla precedente votazione.

Io non aggiungerò ulteriori parole a sostegno della proposta. La formula onde è concepita rileva la ragione

che la informa. Quindi non mi resta che raccomandarla alla vostra considerazione.

RUBIERI. Mi pare che in questa discussione sia stato accennato dall'onorevole relatore ad una questione pregiudiziale. Vorrei sapere se l'onorevole relatore intenda di fare una mozione, una proposta, un incidente, perchè in questo caso comincierei a trattare una tale questione.

Voci. No! no!

RUBIERI. Se s'intende di eliminarla, tanto meglio; allora entrerà subito nel merito.

Io avrei desiderato per verità che l'onorevole relatore nel suo discorso avesse adoperato argomenti un poco più validi; ma mi pare che in queste ultime sedute non sia stato troppo felice. *(Si ride)*

NISCO, relatore. Domando la parola.

RUBIERI. Ieri venne a citarci come testo di buona legge una circolare borbonica che aveva il doppio difetto di essere circolare e di essere borbonica, cioè, di avere un'essenza doppiamente arbitraria. Oggi viene a citarci un giornale di cui non contesterò il merito; sarà un giornale pregevolissimo, ma è sempre un giornale. Io avrei dunque voluto che si fosse prevalso di autorità un poco più competenti.

E poichè ha citato un giornale per provare che il sistema di riscossione comunale è essenzialmente fiscale, ossia che l'esazione per comuni equivale a fare del comune come un agente fiscale, avrei voluto che invece avesse prodotte le deliberazioni di molti municipi i quali invocano dalla Camera che sia appunto accordata ai comuni la facoltà di assumere la riscossione dell'imposta, delle quali deliberazioni credo che molte siano state trasmesse all'onorevole Commissione da quei municipi, non certamente per aspirare al vanto di far la parte di agenti fiscali.

Come poi possa dirsi che il comune coll'assumere la riscossione delle imposte si fa agente fiscale, io non so veramente comprenderlo. Crederei invece che dovesse considerarsi come un tutore degli amministrati.

Che cose infatti fa esso? Il Governo vorrebbe direttamente mandare i propri esattori a vessare i contribuenti, il comune s'interpone e dice: no, il Governo non s'incomodi: qual è il contingente che esso deve avere da questo comune per imposte dirette? E saputo qual sia questo contingente, s'incarica esso stesso di riscuotere e di versarlo nelle casse dello Stato, libero da ogni spesa, e senz'altro i contribuenti sieno molestati.

Colla presente legge il Governo vorrebbe che i contribuenti fossero presi quasi a volo, poichè, secondo essa, negli otto giorni che precedono la scadenza, un esattore andrà oggi in un comune, domani andrà in un altro, ed in quel dato giorno, volere o non volere, bisogna pagare, e chi non paga, incorre nelle penali. Intanto il giorno dopo l'esattore va in un altro comune, ed il contribuente, se vuol pagare e se è un povero operaio, come spesso accade in quelle imposte dirette che

riguardano la ricchezza mobile, in quel caso il contribuente bisogna che perda, per lo meno, una giornata per andar a cercare l'esattore in quell'altro comune, cosicchè spesso per pagare forse una lira, che è il minimo dell'imposta semestrale sulla ricchezza mobile, per pagare una lira, dovrà forse spenderne quattro o cinque tra il viaggio e la perdita di una giornata di lavoro, e per conseguenza di guadagno. L'esattore comunale invece è sempre reperibile nel rispettivo comune.

Inoltre, secondo l'attuale legge, il Governo pagherebbe gli esattori mandamentali assegnando loro un aggio del 2 per cento, ed il comune direbbe invece: io non voglio che i miei amministrati sieno aggravati di questo peso: io riscuoterò con una spesa molto minore, e l'avanzo andrà a sollievo dei contribuenti.

Un'altra accusa viene fatta al sistema dell'esazione comunale; si dice che ciò viene a distruggere l'indipendenza dei municipi. Io credo invece che ciò valga a confermarla, perchè i municipi esercitano un atto di libertà amministrativa coll'assumere la riscossione delle imposte dirette, col farsi tutori dei propri amministrati, e col mettersi in grado di esercitare una specie di sindacato verso il Governo. Sapete chi davvero perdeva ogni indipendenza? Gli antichi iloti, perchè nulla avevano da riscuotere, nè da pagare. Ma il comune che si fa intermediario tra il Governo e gli amministrati, e perciò tutore di questi è frenatore di quello, esercita un atto d'indipendenza, non si rende servile. Con questo atto impedisce al Governo d'intervenire in un modo troppo diretto negli affari del comune. Mentre se questa legge fosse stata accettata tal quale era stata proposta, i comuni sarebbero stati ridotti a non poter neppure riscuotere direttamente le proprie imposte addizionali. Sarebbe stato questo un assicurare l'indipendenza dei comuni?

Si diceva (sebbene quest'argomento non possa più valere contro gli emendamenti proposti ora da molti deputati), si diceva che non tutti i comuni sono abbastanza forti per corrispondere al Governo quanto gli è dovuto.

Ebbene, quest'obiezione ora non ha più forza. Ora i comuni non hanno più l'obbligo di assumere la riscossione dell'imposta, come lo avrebbero avuto per gli emendamenti proposti sul primo articolo.

Ora i comuni che si sentissero abbastanza forti per potere assumere questa riscossione, userebbero della facoltà che la legge lascia loro; quelli che non potessero farlo, continuerebbero a rimanere sotto la tutela governativa.

Raccomando alla Camera d'accettare quello fra gli emendamenti proposti che ad essa sembrerà più consentaneo allo spirito della legge. Di ciò prego la Camera, specialmente perchè desidero che di un sistema che finirà, credo, col dominare in tutta Italia, essendo il più morale, il più economico, e, diciamo pure, il più democratico, desidero, dico, che di un tale sistema

resti almeno una traccia, affinchè serva di modello pel tempo nel quale i comuni saranno diventati robusti, come li desiderano ed il ministro e la Commissione, e come accadrà mediante la correzione delle circoscrizioni, e nel quale per conseguenza questo sistema di speciale diventerà generale.

Spero che il Ministero e la Commissione non avranno difficoltà d'accettare in questo scopo il più idoneo tra i proposti emendamenti, poichè essi stessi hanno ripetutamente convenuto che se tutti i comuni fossero abbastanza robusti come quelli (per citare l'esempio addotto dall'onorevole relatore e dal signor ministro) come quelli della Toscana, il sistema dell'esazione comunale sarebbe il più preferibile.

PANATTONI. L'onorevole Morosoli ha già spiegato che la questione oggi è diversa da quella che fu proposta da me al principio della discussione di questa legge. Quindi a ragione gli onorevoli commissari hanno già dichiarato che non può sorgere adesso una questione pregiudiziale.

Io però devo emettere un'altra dichiarazione, assolutamente personale per me.

Infatti, io proposi nella tornata di sabato un secondo emendamento, alla sostanza del quale molto si accosta l'emendamento Morosoli; ma quell'emendamento non fu discusso, perchè l'onorevole ministro delle finanze dichiarò che egli si proponeva d'insinuare qualcosa nel regolamento che avrebbe pubblicato per la esecuzione della legge presente, valutando in sostanza ciò che io richiedeva in quell'emendamento. E se altri non avesse risolta la questione è evidente che, in faccia alla Camera, non mi sarei più permesso di prendere l'iniziativa di analoghi emendamenti; imperocchè il signor ministro aveva mostrato di accostarsi al mio concetto.

Ma la questione è risorta; si presentano oggi altri emendamenti; e la Commissione medesima propone un articolo il quale, se non raggiunge interamente il concetto mio, si pone però sulla strada del medesimo. Quindi la Camera ora è chiamata a scegliere fra le varie proposte. E dovendo io pure dare un voto, mi trovo nel dovere, e quindi anche nel diritto, di eleggere ciò che mi sembra più plausibile, e di motivare la mia scelta.

Io non dissento dall'emendamento Torrigiani, ma mi accosto meglio all'emendamento dell'onorevole Morosoli; inquantochè, fattavi una variante che ho già avuto l'onore di trasmettere alla Presidenza, esso mi sembra accettabile e pienamente consono al sistema della legge. Ed inverò, l'articolo relativo, tal quale fu proposto dall'onorevole Morosoli, e dagli altri che hanno aderito al medesimo, comincierebbe con questo inciso: « non ostante il disposto dell'articolo primo. »

Io trovo difficoltà ad ammettere siffatta allusione, esprimente quasi un antagonismo di sistemi: ed avendo già consultato l'onorevole Morosoli, egli viene d'accordo con me onde sia tolto cotesto inciso, il quale presenterebbe quasi l'idea di una deroga al già deliberato. Per me la sostanza dell'articolo, che ora si

discute, viene coordinata benissimo coll'articolo di già adottato. Il sistema della legge sta nell'articolo primo; tutti quelli che gli susseguono sono svolgimenti di quel sistema; e l'articolo attuale è una formola di libertà, è un'ampliamento del sistema medesimo in favore dei comuni. Quindi la legge resterà ferma in ogni sua parte, cominciando dall'articolo primo. E se ora vien concessa una ingerenza nella esazione delle tasse anche ai comuni, debbono però sottoporsi alle stesse obbligazioni che hanno gli esattori governativi. Perciò essi direttamente, o gli esattori che si eleggono, devono avere l'obbligo di rappresentare il non riscosso come se fosse riscosso; e devono dare la cauzione che la legge prescrive; devono uniformarsi a tutte le discipline dalla legge stabilite.

Inoltre mi sembra che l'ultimo paragrafo della compilazione dell'onorevole Morosoli non corrisponderebbe esattamente al sistema della legge, perchè si dice « che le somme riscosse dovranno essere poste a disposizione del Governo nella cassa del comune capoluogo del mandamento. » L'economia della legge invece stabilisce che le somme riscosse debbano essere portate dagli esattori, e versate a quella cassa centrale che il Governo designa. A questa cassa adunque è forza che vadano anche i comuni, i consorzi de' comuni, e gli esattori comunali. Io dunque toglierei quel paragrafo finale. E siccome ciò non varia per nulla la sostanza dell'articolo proposto dall'onorevole Morosoli, ho fidanza che egli potrà accettare l'accennata variante, fatta la quale l'articolo direbbe così:

« Allorchè dal comune, o da tutti i comuni componenti un mandamento (questo soddisferà anche il desiderio dell'onorevole Mellana) ne sia fatta domanda, la riscossione dell'imposta diretta sarà loro affidata secondo le norme prescritte nella presente legge. In tal caso i comuni medesimi verranno riguardati come formanti un consorzio il quale avrà gli obblighi e i diritti attribuiti agli esattori mandamentali. »

Detto questo, è detto tutto; i comuni rientreranno nel sistema della legge. E se poi questo non viene accettato, la repulsa equivarrebbe a dire: noi non vogliamo che i comuni s'ingeriscano dell'esazione; noi non vogliamo che i comuni vengano in soccorso al Governo; noi non vogliamo che i comuni risparmino al Ministero quello che io mi permetterò di chiamare odiosità delle esazioni; imperocchè la colletta delle tasse quand'è fatta dai comuni diviene un affare di famiglia.

Signori! io vi raccomando l'articolo così emendato; lo raccomando anche all'onorevole ministro ed alla Commissione; e li prego di abbandonare le loro ritrosie, offrendo così una bella prova di volere anco nelle esazioni quella concordia di cui abbiamo tanta necessità per dare al paese una legge ben fatta, e quale egli da noi giustamente si attende.

Voci. Ai voti! ai voti!

SELLA, ministro per le finanze. Io potrei certamente osservare, non per muovere questioni pregiudiziali, ma per portare innanzi dei fatti, che la questione agi-

tata da parecchi degli emendamenti che sono stati letti dal presidente, è già stata decisa dalla Camera allorché essa respinse l'emendamento precisamente proposto dall'onorevole Panattoni e dall'onorevole Cini, in cui si diceva che la riscossione delle tasse dovesse essere fatta da esattori mandamentali soltanto « nel caso in cui (leggo le loro parole) i comuni o consorzi di comuni non offrano di riscuoterle a loro carico. »

Per me è una questione intieramente giudicata dopo una lunga discussione nella quale per mia parte non sono disposto d'entrare nuovamente, perché avendo già dette, nella tornata del 16 dicembre e nelle tornate anteriori, le ragioni per le quali io non credevo utile questo sistema d'esazione, mi pare perfettamente superfluo il ripeterle ora. Imperocché coloro che le vogliono intendere le hanno già udite una volta.

Io quindi mi limito, in riassunto, a queste poche parole.

Per me il sistema degli onorevoli Panattoni, Cini, Morosoli, Torrigiani e Valerio, non è nè più, nè meno che un sistema il quale capovolge intieramente la legge.

Alcune voci. No! no!

SELLA, ministro per le finanze. Credo che ho il diritto di avere un'opinione anch'io. Ripeto adunque che l'ammissione di questo emendamento equivale puramente e semplicemente al rigetto della legge; imperocché la legge provvede non solo al sistema di esazione, ma provvede eziandio ad operazioni che si attengono al servizio dell'erario.

L'esattore non è soltanto un agente incaricato di riscuotere le imposte dirette, è anche un agente il quale è incaricato di fare i pagamenti a carico dell'erario. Dimodochè ora si tratta di unificare l'esazione delle imposte dirette ed il servizio dell'erario.

La Camera può accettare il sistema che le è proposto; se non le piace lo respinga; incarichi questo od altro ministro di presentare un nuovo sistema, ma ammettere quello presentato con quest'emendamento, recherebbe un'intiera perturbazione ed annullamento del presente progetto di legge.

Io ho creduto mio debito di fare questa semplice e formale dichiarazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO. È impossibile il passare ai voti a questo punto della discussione.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Valerio. Il signor ministro delle finanze ha posta la questione pregiudiziale su tutti gli emendamenti proposti, poichè circa le disposizioni in esse incluse vi sarebbe già una deliberazione della Camera.

VALERIO. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

RUBIESI. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

SELLA, ministro per le finanze. Veramente io ho detto che si potrebbe proporre la questione pregiudiziale; ma siccome io non sono amante di questi giri di parole, io rinuncio a porre innanzi siffatta questione, e mi limito a dichiarare che per me l'accettazione di questi emendamenti equivale al rigetto della legge.

PRESIDENTE. Ha la parola il deputato Allievi.

ALLIEVI. All'ora in cui siamo, io sarò brevissimo, e dirò solo le ragioni per cui la Commissione non crede che si possa accettare, nei termini in cui viene proposto, neppure l'emendamento Cini-Morosoli.

Io, per parte mia, dichiaro che non sono d'opinione che si possa presentare su questo emendamento la questione pregiudiziale.

L'emendamento Panattoni, che è stato respinto all'articolo 1°, considerava il caso dell'esazione fatta dai singoli comuni; qui invece è riprodotta una proposta per dare l'esazione ai comuni riuniti in consorzi mandamentali. Realmente la proposta Cini-Morosoli non è la proposta che è stata decisa dalla Camera, sebbene le sia molto affine.

Però io credo che la questione pregiudiziale potrebbe essere validamente sollevata contro la proposta Torrigiani-Valerio; ma non mi importa ora d'insistere troppo su questa distinzione.

Rispetto al principio dell'esazione per comune, io prego la Camera di ricordare che noi abbiamo due esperienze in Italia: l'esperienza del sistema lombardo, in cui il comune si elegge un proprio esattore anche per le imposte dello Stato, ed in cui la legge determina i modi e le cautele con cui quest'esattore si nomina, e i modi con cui la responsabilità di quest'esattore si rende efficace. Poi abbiamo l'esperienza della legge toscana, la quale stabilisce tra gli oneri del comune, che esso abbia anche il carico dell'esazione delle imposte dirette. Ma quella legge va più oltre; essa determina anche in qual modo i comuni adempiranno all'ufficio che è loro addossato dalla legge, cioè essa vi addita che tale ufficio si esercita mediante la nomina di un camarlingo od esattore; essa stabilisce il modo con cui questa carica comunale si elesse, e definisce quale sia la responsabilità sua e quale la responsabilità che dopo di esso viene attribuita al comune.

Vede la Camera che, quando si entra nel sistema dell'addossare l'esazione ai comuni, non basta sancire il principio che il comune abbia il carico di esigere le imposte, ma bisogna entrare in una serie di altre determinazioni per stabilire quale sia la responsabilità dei comuni e quale quella dei loro agenti, come si renda attiva una tale loro responsabilità...

Voci a sinistra. Colla cauzione.

ALLIEVI. La cauzione data dai comuni sta bene...

Voci a destra. I comuni assumono l'obbligo degli esattori...

ALLIEVI. Domando perdono; non basta il dire nella legge che i comuni riuniti in consorzio mandamentale

assumono tutti gli obblighi che ha un esattore mandamentale; bisogna che ci siano le norme per cui la responsabilità collettiva si distribuisce fra i diversi comuni, le norme per cui quella responsabilità parziale che pesa sopra ciascun comune vada a rendersi efficace sopra ciascuno di quei contribuenti il cui complesso rappresenta la garanzia del comune. Altrimenti la responsabilità collettiva di un comune o di più comuni si traduce in una mera formola astratta, inapplicabile, non potendosi da essa discendere alla responsabilità individuale ed effettiva dei contribuenti.

È vero, se venga il caso in cui manchino le somme affidate all'incarico della esazione nel consorzio, bisognerà determinare quanta responsabilità hanno coloro che concorsero alla nomina dell'esattore, quanta i contribuenti, su cui ricadono in ultimo tutti i pesi del comune.

È una serie di disposizioni che occorre, quale voi leggerete nelle leggi lombarda e toscana, necessaria appunto a regolare l'esazione per conto dei comuni. Da essa si vede in qual modo il legislatore ha dovuto provvedere per rendere efficace e serio l'obbligo che si vuol addossare ai comuni, se non si vuole che la responsabilità stessa diventi, oserei dire, affatto illusoria.

Quale è dunque il concetto a cui si era arrestata la Commissione? È questo: che i comuni di un mandamento potessero creare l'esattore mandamentale, o almeno avere un'influenza decisiva a crearlo.

Questo era un omaggio reso alla iniziativa e libertà dei comuni; una volta creato l'esattore nelle condizioni da questa stessa legge stabilite, evidentemente tutte le obbligazioni si trovano per conseguenza nella legge già definite, inquantochè questo esattore proposto o nominato per iniziativa dei comuni del mandamento ha gli stessi obblighi e gli stessi diritti di tutti gli altri esattori.

Questo è l'unico modo con cui si può far partecipare i comuni all'esercizio dell'esazione delle imposte dirette, quando si sia già adottato il sistema degli esattori mandamentali. Ed io credo che abbia ragione il signor ministro quando dice che, se passa l'emendamento Cini-Morosoli, la legge è profondamente capovolta. Allora bisogna rimettersi ad uno dei sistemi che ha per base l'esazione per comune, o al sistema toscano di cui ha fatto l'apologia l'onorevole Morosoli, ed io non so quanto sia per essere desiderabile ai comuni la responsabilità che avrebbero nella esazione delle imposte dirette, oppure al sistema degli esattori comunali per contratto, come si trovano in Lombardia.

Io capisco l'uno e l'altro di questi sistemi, ma non capisco la confusione di tutti i sistemi, la confusione delle lingue. Se si adotta o l'uno o l'altro di questi sistemi, la responsabilità degli esattori che saranno nominati dal comune, sieno tali per contratto o per ufficio di elezione, sarà definita in una serie di disposizioni di legge, le quali armonizzeranno col principio fondamentale della legge medesima. Qui, adottando

uno degli emendamenti proposti, si introdurrebbe un principio il quale poi non troverebbe nessuna definizione ed applicazione in tutto il corso della legge, quale è stata già votata nelle scorse sedute.

BUSACCA. Domando la parola per uno schiarimento.

MELLANA. Ho domandata la parola.

PRESIDENTE. La parola ora è al deputato De Cesare.

DE CESARE. Signori, anzitutto la verità. L'emendamento dell'onorevole Morosoli distrugge radicalmente la legge.

Sono due sistemi, l'uno a fronte dell'altro. Il ministro delle finanze ha voluto creare un sistema di agenti dello Stato nominati dal Governo, i quali debbano dare una cauzione per sicurezza di quello che esigono.

Il sistema degli esattori comunali è ben diverso. Sono esattori che i comuni propongono, e tali esattori non sono obbligati a presentare cauzione.

Parecchie voci. Sì! sì!

DE CESARE. Perdonino, signori, è il comune, che li garantisce...

Voci. No! no!

DE CESARE... ma non è l'esattore che personalmente presta cauzione.

Col primo sistema il Governo vuole un esattore, il quale possa riscuotere non solo l'imposta prediale, ma eziandio quella della ricchezza mobile, le rendite patrimoniali ed ogni altra tassa governativa.

Quando mi avete creato un esattore comunale proposto dal comune, è impossibile che il Governo possa avere fiducia in un uomo che il Governo non conosce, che gli viene quasi imposto da altri. E sia pure che l'accetti per la imposta fondiaria, e per le altre? In questo caso il Governo sarà obbligato a creare altri esattori per la ricchezza mobile e per le altre tasse; ed in tale ipotesi le spese di riscossione, che oggi sommano in tutto a 100 milioni, incluse le private, invece di scemarsi, aumenteranno; ed allora il frutto delle imposte sarà assorbito in gran parte dalle spese di riscossione. Questa è la verità, e debbo manifestarla, come sempre ho fatto, tanto nell'interesse del Governo, quanto del paese.

È vero, la presente legge è male concepita; ma il nuovo sistema bisognava proporlo prima, e non dopo che è prevaluto l'altro degli esattori come agenti dello Stato. Lo Stato non è il comune, bisogna intenderlo una volta per sempre.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (La chiusura è appoggiata.)

MELLANA. Domando la parola contro la chiusura.

BUSACCA. Io aveva domandato la parola per uno schiarimento, perchè tutta la discussione...

PRESIDENTE. Ma ella non ha la parola.

VALERIO. Domando la parola contro la chiusura.

BUSACCA. Io voleva dire solamente che tutta la discussione fattasi finora è poggiata sopra una falsa intelligenza dell'emendamento.

MELLANA. Io mi appello alla Camera, se si possa

TORNATA DEL 26 GENNAIO

passare alla chiusura dopo che il signor ministro, l'onorevole Allievi, e, per soprappiù, l'onorevole De Cesare hanno fatto un fuoco di fila di sofismi, negando i fatti, per fare impressione sulla Camera. Se si vuol giocare di strategia, pazienza, ma se si vuol cercare di far entrare la nostra convinzione nei colleghi, dove non vi è niente di politica, ma solo di rendere la legge bene accetta alle popolazioni, domando se non sono sofismi quelli posti...

PRESIDENTE. Ma questo è entrare nel merito.

MELLANA. Io non entro nel merito, cito un fatto che fu accennato, il quale poi è conforme al vero.

Del resto, io non so come si possa parlare contro la chiusura, se non se dimostrando questo. L'onorevole De Cesare e gli altri preopinanti volevano far vedere che qui s'introduce un nuovo sistema. Il sistema non è altro che questo, lo dico in due parole. Secondo la vostra legge, il Governo può nominare un esattore, per esempio per Napoli, il quale guadagni 25,000 lire, e può essere anche deputato e venire a sedere qui. Quel deputato che ho detto potrebbe intascarsi la sincura di 15 e più migliaia di lire, e con 8 o 10 mila lire incaricare dell'esazione un suo collettore, come gliene fate facoltà colla vostra legge. E poi il comune non potrà avere il suo collettore, e non sarà questa una garanzia maggiore di moralità e di esattezza se il titolare sia piuttosto il comune, che il favorito da voi nominato?

Secondo il nostro emendamento il comune è il titolare il quale per mezzo del suo collettore fa eseguire la legge in modo tollerabile pel contribuente e con lucro del comune. Intanto altri poveri impiegati lavoreranno; nel vostro sistema è un favorito che si lucra alcune migliaia di lire e col mezzo del suo collettore fa eseguire la legge nel modo più duro e vessatorio.

Ad ogni modo la cauzione vuole sempre essere presentata, ed il voler dire che il nostro sistema sia un ritornare al sistema lombardo e toscano, io me ne appello alla buona fede della Camera, è cosa che non si può sostenere. Il temperamento non viola per nulla il principio di questa legge, esso non fa che sancire un gran fatto morale, quello cioè di dare il diritto inscritto in questa legge ai comuni, salvo a questi di esercitarlo per mezzo dei collettori che voi stessi avete messo nella legge; quindi non vi è questione pregiudiziale, nè in alcun modo si viola il sistema sancito nel primo articolo.

PRESIDENTE. Adesso, postochè è esaurito l'incidente della chiusura, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è adottata.)

L'emendamento che più si discosta dall'articolo della Commissione mi pare che sia quello dei deputati Cini, Morosoli e Mari subemendato dal deputato Panattoni. Se non erro, il deputato Morosoli voleva fare una dichiarazione di adesione al subemendamento Panattoni.

MOROSOLI. Lo accetto.

VENTURELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La farà dopo.

VENTURELLI. È per uno schiarimento sulla votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VENTURELLI. L'onorevole ministro delle finanze ha detto che l'adozione dell'emendamento proposto dagli onorevoli Torrigiani, Valerio e Busacca importerebbe il ritiro della legge; e allora sarà il caso, soggiunse, che altro progetto sia presentato dal ministro attuale o da altro ministro.

Parliamoci chiaro, si posa la questione di Gabinetto? (Rumori)

Voci. No! no!

VENTURELLI. Lo vogliamo sapere prima di giudicare. (Interruzioni)

SELLA, ministro per le finanze. Mi pare che l'onorevole Venturelli sia veramente nuovo alla vita parlamentare, se mi muove una domanda di questo genere. (Si ride)

VENTURELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VENTURELLI. Rispondo al ministro, che mi dice che sono nuovo alla vita parlamentare, che non ho la pretesione di esser vecchio, poichè solamente da due mesi seggio in questo Parlamento. Però non credo che il ministro abbia il diritto di farmi questa osservazione. Del resto, per rassicurarlo e per giustificarmi, gli dico che la domanda che io gli ho fatta era anche l'espressione del sentimento di moltissimi de'miei colleghi, i quali sono pur vecchi alla vita parlamentare.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento proposto dai deputati Cini, Morosoli e Mari, subemendato dal deputato Panattoni.

Lo rileggo:

« Allorchè dal comune o da tutti i comuni componenti un mandamento ne sia fatta dimanda, la riscossione delle imposte dirette sarà loro affidata secondo le norme prescritte nella presente legge. In tal caso i comuni medesimi verranno riguardati come formanti un consorzio, il quale avrà gli obblighi ed i diritti attribuiti agli esattori mandamentali. »

Domando prima se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato).

Ora domando se i deputati Torrigiani, Valerio e Busacca insistono nel loro emendamento.

VALERIO. Insistiamo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato quest'emendamento di cui do nuovamente lettura:

« Ferme restando le precedenti disposizioni, è data facoltà ai comuni di nominare ciascuno il suo esattore per la riscossione delle imposte dirette erariali, o di costituirsi in uno o più consorzi per la nomina d'uno stesso esattore, e ciò alle stesse condizioni e cogli stessi oneri stabiliti nei precedenti articoli.

« Tale facoltà è ristretta al caso in cui ne intendano profittare i comuni tutti del mandamento. »

COCCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non si può parlare; è chiusa la discussione.

COCCO. Vorrei solo dire che mi associo all'emendamento Torrigiani, Busacca e Valerio, e che rinuncio al mio.

PRESIDENTE. Domando dunque se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Mi pare ora inutile di mettere a partito l'emendamento Rubieri sia per le cose già da lui dichiarate, sia perchè coincide perfettamente, in quanto al concetto coll'emendamento Torrigiani.

RUBIERI. Aderisco pienamente.

PRESIDENTE. Ora metto a partito l'articolo proposto dalla Commissione e dal Ministero:

« I comuni di un mandamento potranno, d'accordo, proporre al ministro l'esattore mandamentale.

« Il ministro, in parità di condizioni, ha l'obbligo di nominarlo. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Questo è l'ultimo del titolo I.

BERTEA. Chiedo di parlare ora sopra una materia che ha stretta analogia colla materia presente, e ciò chiedo per non disturbare in altra tornata il ministro delle finanze.

Vorrei chiamare l'attenzione del signor ministro sulla necessità di pubblicare il regolamento per il riparto della ricchezza fondiaria nelle antiche provincie. Le operazioni che devono eseguirsi in base a tale regolamento già dovevano compiersi per determinare il riparto dell'aumento d'imposta nel secondo semestre del 1864. Se ciò non poté aver luogo, è almeno indispensabile che si preparino per l'anno 1865, poichè quelle operazioni hanno eziandio da servire di essenziale elemento al riparto definitivo cui è chiamato il Ministero dall'articolo 5 della legge 14 luglio 1864.

Pregherei perciò il signor ministro delle finanze a dare qualche schiarimento in proposito, per non mettermi nella necessità di fare una formale interpellanza.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

SELLA, ministro per le finanze. Io sono e fui certamente preoccupato del gravissimo argomento sul quale mi interpellava l'onorevole Bertea, e gli farò la stessa risposta che già ebbi l'onore di fare, or son pochi giorni, in altro recinto sul medesimo argomento. Io dissi allora che capiva come si potesse pubblicare il regolamento per l'accertamento dei redditi fondiari nel compartimento numero I a cui si riferisce la legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria, quando questo regolamento fosse stato pubblicato in tempo utile, perchè le dichiarazioni dei redditi fondiari, gli accertamenti di questi redditi si facessero contemporaneamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti dei redditi non fondiari, e che si debbono fare in virtù della legge sulla ricchezza mobiliare, giacchè la legge

di conguaglio dell'imposta fondiaria stabilisce che i procedimenti debbono essere gli stessi.

Ma dal momento che io sono giunto al Ministero delle finanze in tempo in cui non era più possibile promulgare le disposizioni, perchè questi accertamenti dei redditi fondiari e non fondiari avvenissero contemporaneamente, io fui nella necessità di non intralciare le operazioni dell'accertamento dei redditi non fondiari con un accertamento dei redditi fondiari: quindi è che io mi trovo nella necessità di aspettare un nuovo accertamento di rendita fondiaria nello stesso 1865, o almeno che la maggior parte dell'operazione sia compiuta per poter venire alla promulgazione del regolamento che desidera l'onorevole deputato Bertea, ed al compimento della relativa operazione.

BERTEA. Io vorrei che il signor ministro si preoccupasse della disposizione contenuta nella parte finale dell'articolo 4 di detta legge, che, cioè, se le operazioni del riparto non sono compite al 30 novembre di ciascun anno l'imposta si esigerà sulla base delle quote attuali.

Ora la Camera ricorda che le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1864 erano dettate allo scopo d'andar al riparo dell'enorme sperequazione esistente tra proprietario e proprietario. Ora, non solo si mantiene tale sperequazione, ma la medesima si aumenta in ragione dell'aumento d'imposta determinato dalla legge di perequazione colle altre provincie dello Stato, e dell'aumento dipendente dalla richiesta per parte del Governo d'una maggior quota d'imposta sulla ricchezza fondiaria, e conduce poi a gravissime conseguenze per l'anticipazione stata recentemente richiesta dal signor ministro.

D'altronde, come farà egli nel 1866 a fissare il definitivo riparto, se non può prendere per base le operazioni che si dovevano fare nel 1864, e si devono fare nel 1865? Bisogna dire che, in questa parte, la legge 14 luglio ultimo è molto illusoria. Del resto, qualunque siano gli incagli che possano trovarsi nell'esecuzione delle operazioni secondarie dipendenti dal futuro regolamento, è pur forza che il medesimo venga in tempo da essere posto utilmente in vigore, altrimenti io protesto, in nome di gravissimi interessi che si troveranno compromessi per la negligenza, non dell'attuale signor ministro delle finanze, ma dell'onorevole signor ministro Minghetti, il quale, quando metteva in esecuzione la legge 14 luglio 1864, doveva almeno pensare che era indispensabile il regolamento al quale si riferisce la mia istanza, che raccomando caldamente all'onorevole ministro.

SELLA, ministro per le finanze. Faccio osservare all'onorevole Bertea che, siccome non correrà gran tempo che io sarò obbligato a presentare al Parlamento delle disposizioni relative alla legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, la questione che egli eleva in questo momento potrà trovare allora una sede più opportuna.

BERTEA. Benissimo.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.